



2020/0374(COD)

29.6.2021

EMENDAMENTI 56 - 210

Progetto di parere

(PE693.640v01-00)

Mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)

Proposta di regolamento

(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Emendamento 56
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) I servizi digitali in generale, e le piattaforme online in particolare, svolgono un ruolo sempre più importante **a livello economico, in particolare** nel mercato interno, **fornendo** nuove opportunità commerciali **nell'Unione** e **agevolando** gli scambi transfrontalieri.

Emendamento

(1) I servizi digitali in generale, e le piattaforme online in particolare, svolgono un ruolo sempre più importante **nell'economia e nella società**. Nel mercato interno **europeo offrono** nuove opportunità commerciali e **agevolano** gli scambi transfrontalieri.

Or. de

Emendamento 57
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) I servizi digitali influenzano inoltre le mutevoli forme di lavoro e di comunicazione dei servizi pubblici e possono agevolare gli scambi culturali a livello europeo e la disponibilità globale di contenuti mediatici. Gli enti di servizio pubblico sono in parte soggetti economici di diritto pubblico senza scopo di lucro. In tal senso, queste istituzioni possono essere sia utenti commerciali di servizi digitali che utenti finali o intermediari dell'accesso ai servizi per altri singoli utenti finali.

Or. de

Emendamento 58
Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I servizi di piattaforma di base presentano ***allo stesso tempo*** una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate dai rispettivi fornitori. Tali caratteristiche dei servizi di piattaforma di base includono, tra l'altro, economie di scala estreme, derivanti spesso da costi marginali pari pressoché a zero per l'aggiunta di utenti commerciali o utenti finali. Tra le altre caratteristiche dei servizi di piattaforma di base figurano effetti di rete molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di lock-in, l'indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo, l'integrazione verticale e vantaggi basati sui dati. Tutte le caratteristiche sopraelencate, in combinazione col comportamento sleale dei fornitori di tali servizi, possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere un impatto sull'equità del rapporto commerciale tra i fornitori di tali servizi e i relativi utenti commerciali e finali, determinando nella pratica riduzioni rapide e, potenzialmente, di ampia portata in termini di scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e possono pertanto conferire al fornitore di tali servizi la posizione cosiddetta di gatekeeper (controllore dell'accesso).

Emendamento

(2) I servizi di piattaforma di base ***utilizzati nell'economia e nella società*** presentano una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate dai rispettivi fornitori. Tali caratteristiche dei servizi di piattaforma di base includono, tra l'altro, economie di scala estreme, derivanti spesso da costi marginali pari pressoché a zero per l'aggiunta di utenti commerciali o utenti finali. Tra le altre caratteristiche dei servizi di piattaforma di base figurano effetti di rete molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di lock-in, l'indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo, l'integrazione verticale e vantaggi basati sui dati. Tutte le caratteristiche sopraelencate, in combinazione col comportamento sleale dei fornitori di tali servizi, possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere un impatto sull'equità del rapporto commerciale tra i fornitori di tali servizi e i relativi utenti commerciali e finali, determinando nella pratica riduzioni rapide e, potenzialmente, di ampia portata in termini di scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e possono pertanto conferire al fornitore di tali servizi la posizione cosiddetta di gatekeeper (controllore dell'accesso).

Or. de

Emendamento 59
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Gli articoli 101 e 102 TFUE e le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza relative a comportamenti anticoncorrenziali unilaterali e multilaterali, come pure al controllo delle concentrazioni, si prefiggono quale obiettivo la protezione della concorrenza non falsata sul mercato. Il presente regolamento persegue un obiettivo complementare, per quanto non analogo, alla protezione della concorrenza non falsata su un dato mercato, quale definita in termini di diritto della concorrenza, e tale obiettivo consiste nel garantire che i mercati in cui sono presenti gatekeeper siano e rimangano equi e contendibili, indipendentemente dagli effetti reali, probabili o presunti sulla concorrenza in un dato mercato del comportamento di un dato gatekeeper contemplato dal presente regolamento. Il presente regolamento mira pertanto a proteggere un interesse giuridico diverso rispetto a tali norme e **non dovrebbe pregiudicarne** l'applicazione.

Emendamento

(10) Gli articoli 101 e 102 TFUE e le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza relative a comportamenti anticoncorrenziali unilaterali e multilaterali, come pure al controllo delle concentrazioni, si prefiggono quale obiettivo la protezione della concorrenza non falsata sul mercato. Il presente regolamento persegue un obiettivo complementare, per quanto non analogo, alla protezione della concorrenza non falsata su un dato mercato, quale definita in termini di diritto della concorrenza, e tale obiettivo consiste nel garantire che i mercati in cui sono presenti gatekeeper siano e rimangano equi e contendibili, indipendentemente dagli effetti reali, probabili o presunti sulla concorrenza in un dato mercato del comportamento di un dato gatekeeper contemplato dal presente regolamento. Il presente regolamento mira pertanto a proteggere un interesse giuridico diverso rispetto a tali norme e **ne integra** l'applicazione.

Or. en

Emendamento 60

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Le fusioni e acquisizioni sistematiche dovrebbero avere una soglia chiara e legale per porre fine alle acquisizioni "killer", vale a dire l'acquisizione da parte di grandi società di start-up e aziende in crescita al fine di sopprimere ogni possibile concorrenza. Un'attenzione particolare dovrebbe essere

riservata alle acquisizioni in settori importanti come la sanità, l'istruzione, la difesa e i servizi finanziari.

Or. en

Emendamento 61
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La scarsa contendibilità e le pratiche sleali nel settore digitale sono più frequenti ed evidenti per taluni servizi digitali che per altri. Ciò è vero in particolare per servizi digitali diffusi e di uso comune che fungono principalmente da intermediari diretti tra utenti commerciali e utenti finali e laddove prevalgono caratteristiche quali estreme economie di scala, effetti di rete molto forti, abilità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming o integrazione verticale. Spesso tali servizi digitali sono forniti da un unico fornitore o da un numero molto limitato di fornitori. Sono tali fornitori di servizi di piattaforma di base a essere emersi con maggiore frequenza come gatekeeper per gli utenti commerciali e gli utenti finali, con impatti di ampia portata, acquisendo la capacità di stabilire agevolmente condizioni e modalità commerciali in maniera unilaterale e pregiudizievole per i loro utenti commerciali e finali. È di conseguenza necessario concentrarsi *solo* su quei servizi digitali il cui utilizzo da parte di utenti commerciali e utenti finali è *più diffuso* e in cui, sulla base delle condizioni correnti del mercato, sono *più evidenti e* urgenti dal punto di vista del mercato interno le preoccupazioni in

Emendamento

(12) La scarsa contendibilità e le pratiche sleali nel settore digitale sono più frequenti ed evidenti per taluni servizi digitali che per altri. Ciò è vero in particolare per servizi digitali diffusi e di uso comune che fungono principalmente da intermediari diretti tra utenti commerciali e utenti finali e laddove prevalgono caratteristiche quali estreme economie di scala, effetti di rete molto forti, abilità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming o integrazione verticale. Spesso tali servizi digitali sono forniti da un unico fornitore o da un numero molto limitato di fornitori. Sono tali fornitori di servizi di piattaforma di base a essere emersi con maggiore frequenza come gatekeeper per gli utenti commerciali e gli utenti finali, con impatti di ampia portata, acquisendo la capacità di stabilire agevolmente condizioni e modalità commerciali in maniera unilaterale e pregiudizievole per i loro utenti commerciali e finali. È di conseguenza necessario concentrarsi su *tutti* quei servizi digitali il cui utilizzo da parte di utenti commerciali e utenti finali è *maggiore* e in cui, sulla base delle condizioni correnti del mercato, sono urgenti dal punto di vista del mercato interno le preoccupazioni in merito a una

merito a una scarsa contendibilità e a pratiche sleali da parte dei gatekeeper.

scarsa contendibilità e a pratiche sleali da parte dei gatekeeper.

Or. en

Emendamento 62

Dace Melbārde

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) In particolare, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca online, i sistemi operativi, i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing e i servizi di pubblicità online sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio³². In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi a altri utenti finali, quali ad esempio imprese che si avvalgono di servizi di cloud computing per i loro fini.

Emendamento

(13) In particolare, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca online, i sistemi operativi (***tra cui quelli per le smart TV, gli assistenti vocali digitali e simili***), ***i browser web***, i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing e i servizi di pubblicità online sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio³². In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi a altri utenti finali, quali ad esempio imprese che si avvalgono di servizi di

cloud computing per i loro fini.

³² Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

³² Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 63

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) I gatekeeper possono fornire anche altri servizi ausiliari, ad esempio attività di vendita al dettaglio o di distribuzione, destinati agli utenti finali assieme ai servizi di piattaforma di base, in modo non distinguibile per l'utente medio. Tali servizi ausiliari possono competere con gli utenti commerciali del servizio di piattaforma di base e contribuire in modo significativo allo squilibrio in un dato mercato e, in ultima analisi, aumentare in modo sleale il potere del gatekeeper, anche rispetto ai partner commerciali dello stesso, come i fornitori di beni o servizi, facendo affidamento su tali servizi ausiliari. Per evitare che i gatekeeper beneficino slealmente dei vantaggi offerti dalla fornitura di servizi paralleli, anche tali servizi ausiliari dovrebbero essere soggetti agli obblighi applicabili ai servizi di piattaforma di base.

Or. en

Emendamento 64

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) L'impatto dei gatekeeper sul mercato rende i loro partner commerciali, siano essi utenti commerciali o fornitori di servizi ausiliari, altamente vulnerabili a termini e condizioni sleali dei gatekeeper su cui fanno affidamento. Pertanto, i gatekeeper dovrebbero garantire che i propri termini e condizioni siano trasparenti ed equi. Pur essendo opportuno consentire l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate in caso di violazione di tali termini e condizioni, esse dovrebbero essere formalmente giustificate e consentire alla parte a cui sono applicate di contestarle. A tal fine, i gatekeeper dovrebbero prevedere un sistema interno per gestire rapidamente i reclami dei loro utenti commerciali e fornitori di servizi ausiliari, anche nella loro lingua nazionale se il servizio del gatekeeper si rivolge attivamente allo Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 65

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Una simile valutazione può essere effettuata solo alla luce di un'indagine di mercato e tenendo conto delle soglie

(25) Una simile valutazione può essere effettuata solo alla luce di un'indagine di mercato e tenendo conto delle soglie

quantitative. Nella sua valutazione la Commissione dovrebbe perseguire gli obiettivi di preservare e promuovere il livello di innovazione, la qualità di servizi e prodotti digitali, il grado di equità e concorrenzialità dei prezzi e la misura in cui la qualità o la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali sono o si mantengono elevate. È possibile tenere in considerazione alcuni elementi specifici dei fornitori di servizi di piattaforma di base in questione, quali estreme economie di scala, effetti di rete molto forti, capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming o integrazione verticale. Inoltre, una capitalizzazione di mercato molto elevata, un coefficiente molto elevato di valore patrimoniale rispetto al profitto o un fatturato molto elevato derivanti dagli utenti finali di un singolo servizio di piattaforma di base possono essere indice di una perdita di equilibrio del mercato o dello sfruttamento della propria posizione dominante da parte di tali fornitori. Assieme alla capitalizzazione di mercato, gli alti tassi di crescita, o i tassi di crescita in fase di decelerazione letti unitamente a una crescita della redditività, costituiscono esempi di parametri dinamici particolarmente pertinenti per identificare simili fornitori di servizi di piattaforma di base di cui si prevede che acquisiranno una posizione consolidata. La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione traendo conclusioni negative dai fatti a sua disposizione laddove il fornitore ostacoli in maniera significativa l'indagine non conformandosi alle misure d'indagine adottate dalla Commissione.

quantitative. Nella sua valutazione la Commissione dovrebbe perseguire gli obiettivi di preservare e promuovere il livello di innovazione, ***l'accesso a informazioni pubbliche che comprende la messa a disposizione di informazioni non discriminatorie a un numero potenzialmente illimitato di persone o utenti in generale***, la qualità di servizi e prodotti digitali, il grado di equità e concorrenzialità dei prezzi e la misura in cui la qualità o la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali sono o si mantengono elevate. È possibile tenere in considerazione alcuni elementi specifici dei fornitori di servizi di piattaforma di base in questione, quali estreme economie di scala, effetti di rete molto forti, capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming o integrazione verticale. Inoltre, una capitalizzazione di mercato molto elevata, un coefficiente molto elevato di valore patrimoniale rispetto al profitto o un fatturato molto elevato derivanti dagli utenti finali di un singolo servizio di piattaforma di base possono essere indice di una perdita di equilibrio del mercato o dello sfruttamento della propria posizione dominante da parte di tali fornitori. Assieme alla capitalizzazione di mercato, gli alti tassi di crescita, o i tassi di crescita in fase di decelerazione letti unitamente a una crescita della redditività, costituiscono esempi di parametri dinamici particolarmente pertinenti per identificare simili fornitori di servizi di piattaforma di base di cui si prevede che acquisiranno una posizione consolidata. La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione traendo conclusioni negative dai fatti a sua disposizione laddove il fornitore ostacoli in maniera significativa l'indagine non conformandosi alle misure d'indagine adottate dalla Commissione.

Emendamento 66
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Gli obblighi di cui al presente regolamento si limitano a quanto necessario e giustificato per rispondere al carattere sleale delle pratiche identificate dei gatekeeper e per garantire la contendibilità in relazione ai servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper. Gli obblighi dovrebbero pertanto corrispondere a quelle pratiche considerate sleali tenendo in considerazione le caratteristiche del settore digitale e i casi in cui l'esperienza maturata, ad esempio nell'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza, dimostra che tali pratiche hanno un impatto diretto particolarmente negativo sugli utenti commerciali e sugli utenti finali. È inoltre necessario prevedere la possibilità di un dialogo normativo con i gatekeeper per adeguare gli obblighi per i quali si renderà probabilmente necessaria l'adozione di misure di esecuzione specifiche atte a garantirne l'efficacia e la proporzionalità. Gli obblighi dovrebbero essere aggiornati solo dopo un'indagine capillare sulla natura e sull'impatto di pratiche specifiche che, a seguito di un'indagine approfondita, possono essere state successivamente identificate come sleali o limitanti la contendibilità nella stessa maniera delle pratiche sleali di cui al presente regolamento, ma che esulano potenzialmente dall'ambito di applicazione dell'insieme di obblighi vigenti.

Emendamento

(33) Gli obblighi di cui al presente regolamento si limitano a quanto necessario, **proporzionato** e giustificato per rispondere al carattere sleale delle pratiche identificate dei gatekeeper e per garantire la contendibilità in relazione ai servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper. Gli obblighi dovrebbero pertanto corrispondere a quelle pratiche considerate sleali tenendo in considerazione le caratteristiche del settore digitale e i casi in cui l'esperienza maturata, ad esempio nell'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza, dimostra che tali pratiche hanno un impatto diretto particolarmente negativo sugli utenti commerciali e sugli utenti finali. È inoltre necessario prevedere la possibilità di un dialogo normativo con i gatekeeper per adeguare gli obblighi per i quali si renderà probabilmente necessaria l'adozione di misure di esecuzione specifiche atte a garantirne l'efficacia e la proporzionalità. Gli obblighi dovrebbero essere aggiornati solo dopo un'indagine capillare sulla natura e sull'impatto di pratiche specifiche che, a seguito di un'indagine approfondita, possono essere state successivamente identificate come sleali o limitanti la contendibilità nella stessa maniera delle pratiche sleali di cui al presente regolamento, ma che esulano potenzialmente dall'ambito di applicazione dell'insieme di obblighi vigenti.

Emendamento 67
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Combinare i dati degli utenti finali provenienti da fonti diverse o far accedere con registrazione gli utenti a diversi servizi dei gatekeeper costituiscono comportamenti che offrono a questi ultimi potenziali vantaggi in termini di accumulo di dati, creando così barriere all'ingresso. ***Per non compromettere in modo sleale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, i gatekeeper dovrebbero consentire ai loro utenti finali di scegliere liberamente di seguire tali pratiche commerciali offrendo un'alternativa meno personalizzata. Quest'opportunità dovrebbe contemplare tutte le possibili fonti di dati personali, compresi i servizi propri del gatekeeper come pure i siti web di terzi, e dovrebbe essere presentata in modo proattivo all'utente finale in maniera esplicita, chiara e semplice.***

Emendamento

(36) Combinare i dati degli utenti finali provenienti da fonti diverse o far accedere con registrazione gli utenti a diversi servizi dei gatekeeper costituiscono comportamenti che offrono a questi ultimi potenziali vantaggi in termini di accumulo di dati, creando così barriere all'ingresso.

Or. en

Emendamento 68
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Combinare i dati degli utenti finali provenienti da fonti diverse o far accedere con registrazione gli utenti a diversi servizi dei gatekeeper costituiscono comportamenti che offrono a questi ultimi potenziali vantaggi in termini di accumulo

Emendamento

(36) Combinare i dati degli utenti finali provenienti da fonti diverse o far accedere con registrazione gli utenti a diversi servizi dei gatekeeper ***al fine di combinarne i dati personali*** costituiscono comportamenti che offrono a questi ultimi potenziali vantaggi

di dati, creando così barriere all'ingresso. Per non compromettere in modo sleale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, *i gatekeeper dovrebbero consentire ai loro utenti finali di scegliere liberamente di seguire tali pratiche commerciali offrendo un'alternativa meno personalizzata. Quest'opportunità dovrebbe contemplare tutte le possibili fonti di dati personali, compresi i servizi propri del gatekeeper come pure i siti web di terzi, e dovrebbe essere presentata in modo proattivo all'utente finale in maniera esplicita, chiara e semplice.*

in termini di accumulo di dati, creando così barriere all'ingresso. Per non compromettere in modo sleale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, *si dovrebbe vietare ai gatekeeper di combinare i dati personali degli utenti finali.*

Or. en

Emendamento 69

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Combinare i dati degli utenti finali provenienti da fonti diverse o far accedere con registrazione gli utenti a diversi servizi dei gatekeeper costituiscono comportamenti che offrono a questi ultimi potenziali vantaggi in termini di accumulo di dati, creando così barriere all'ingresso. Per non compromettere in modo sleale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, i gatekeeper dovrebbero *consentire* ai loro utenti finali *di scegliere liberamente* di seguire tali pratiche commerciali offrendo un'alternativa meno personalizzata. Quest'opportunità dovrebbe contemplare tutte le possibili fonti di dati personali, compresi i servizi propri del gatekeeper come pure i siti web di terzi, e dovrebbe essere presentata in modo proattivo all'utente finale in maniera esplicita, chiara e semplice.

Emendamento

(36) Combinare i dati degli utenti finali provenienti da fonti diverse o far accedere con registrazione gli utenti a diversi servizi dei gatekeeper costituiscono comportamenti che offrono a questi ultimi potenziali vantaggi in termini di accumulo di dati, creando così barriere all'ingresso. Per non compromettere in modo sleale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, i gatekeeper dovrebbero *offrire* ai loro utenti finali *la possibilità* di seguire tali pratiche commerciali offrendo un'alternativa meno personalizzata *o non personalizzata*. Quest'opportunità dovrebbe contemplare tutte le possibili fonti di dati personali, compresi i servizi propri del gatekeeper come pure i siti web di terzi, e dovrebbe essere presentata in modo proattivo all'utente finale in maniera esplicita, *intuitiva*, chiara e semplice.

Or. en

Emendamento 70
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) *L'articolo 5, lettera a), del presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che le piattaforme non designate come gatekeeper possano combinare liberamente i dati personali tra servizi senza il consenso dell'interessato.*

Or. en

Emendamento 71
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) A causa della loro posizione, i gatekeeper potrebbero in alcuni casi limitare la capacità degli utenti commerciali dei loro servizi di intermediazione online di offrire i propri prodotti e servizi a utenti finali a condizioni più favorevoli, compreso il prezzo, tramite altri servizi di intermediazione online. Limitazioni di questo tipo hanno un effetto deterrente significativo sugli utenti commerciali dei gatekeeper per quanto concerne il loro uso di servizi di intermediazione online alternativi, limitando la contendibilità tra piattaforme, il che a sua volta limita la scelta da parte degli utenti finali di canali di intermediazione online alternativi. Per assicurare che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online dei gatekeeper possano scegliere liberamente

(37) A causa della loro posizione, i gatekeeper potrebbero in alcuni casi limitare la capacità degli utenti commerciali dei loro servizi di intermediazione online di offrire i propri prodotti e servizi a utenti finali a condizioni più favorevoli, compreso il prezzo, tramite altri servizi di intermediazione online **o canali commerciali diretti**. Limitazioni di questo tipo hanno un effetto deterrente significativo sugli utenti commerciali dei gatekeeper per quanto concerne il loro uso di servizi di intermediazione online alternativi **o di canali commerciali diretti**, limitando la contendibilità tra piattaforme, il che a sua volta limita la scelta da parte degli utenti finali di canali di intermediazione online alternativi. Per assicurare che gli utenti commerciali dei

servizi di intermediazione online alternativi e differenziare le condizioni alle quali offrono i propri prodotti o servizi ai propri utenti finali, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di porre limiti agli utenti commerciali per quanto attiene alla scelta di differenziare le condizioni commerciali, compreso il prezzo. È opportuno applicare una siffatta restrizione a qualsiasi misura che abbia effetto equivalente, quale ad esempio l'aumento delle aliquote di commissione e l'esclusione dai listini delle offerte degli utenti commerciali.

servizi di intermediazione online dei gatekeeper possano scegliere liberamente servizi di intermediazione online alternativi **o altri canali di distribuzione diretti** e differenziare le condizioni alle quali offrono i propri prodotti o servizi ai propri utenti finali, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di porre limiti agli utenti commerciali per quanto attiene alla scelta di differenziare le condizioni commerciali, compreso il prezzo. È opportuno applicare una siffatta restrizione a qualsiasi misura che abbia effetto equivalente, quale ad esempio l'aumento delle aliquote di commissione, l'esclusione dai listini **o il posizionamento meno favorevole** delle offerte degli utenti commerciali.

Or. en

Emendamento 72

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

(37) A causa della loro posizione, i gatekeeper potrebbero in alcuni casi limitare la capacità degli utenti commerciali dei loro servizi di intermediazione online di offrire i propri prodotti e servizi a utenti finali a condizioni più favorevoli, compreso il prezzo, tramite altri servizi di intermediazione online. Limitazioni di questo tipo hanno un effetto deterrente significativo sugli utenti commerciali dei gatekeeper per quanto concerne il loro uso di servizi di intermediazione online alternativi, limitando la contendibilità tra piattaforme, il che a sua volta limita la scelta da parte degli utenti finali di canali di intermediazione online alternativi. Per assicurare che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online dei

Emendamento

(37) A causa della loro posizione, i gatekeeper potrebbero, in alcuni casi, **attraverso l'imposizione di condizioni e termini contrattuali**, limitare la capacità degli utenti commerciali dei loro servizi di intermediazione online di offrire i propri prodotti e servizi a utenti finali a condizioni più favorevoli, compreso il prezzo, tramite altri servizi di intermediazione online **o i canali di vendita diretta online di cui sono titolari**. Limitazioni di questo tipo hanno un effetto deterrente significativo sugli utenti commerciali dei gatekeeper per quanto concerne il loro uso di servizi di intermediazione online alternativi, limitando la contendibilità tra piattaforme, il che a sua volta limita la scelta da parte degli utenti finali di canali di

gatekeeper possano scegliere liberamente servizi di intermediazione online alternativi e differenziare le condizioni alle quali offrono i propri prodotti o servizi ai propri utenti finali, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di porre limiti agli utenti commerciali per quanto attiene alla scelta di differenziare le condizioni commerciali, compreso il prezzo. È opportuno applicare una siffatta restrizione a qualsiasi misura che abbia effetto equivalente, quale ad esempio l'aumento delle aliquote di commissione e l'esclusione dai listini delle offerte degli utenti commerciali.

intermediazione online alternativi. Per assicurare che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online dei gatekeeper possano scegliere liberamente servizi di intermediazione online alternativi e differenziare le condizioni alle quali offrono i propri prodotti o servizi ai propri utenti finali, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di porre limiti agli utenti commerciali per quanto attiene alla scelta di differenziare le condizioni commerciali, compreso il prezzo. È opportuno applicare una siffatta restrizione a qualsiasi misura che abbia effetto equivalente, quale ad esempio l'aumento delle aliquote di commissione e l'esclusione dai listini delle offerte degli utenti commerciali.

Or. en

Emendamento 73

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Per evitare di rafforzare ulteriormente la loro dipendenza dai servizi di piattaforma di base dei gatekeeper, gli utenti commerciali dei gatekeeper dovrebbero essere liberi di promuovere e scegliere il canale di distribuzione che ritengono più adeguato per interagire con qualsiasi utente finale che hanno già acquisito attraverso i servizi di piattaforma di base forniti dal gatekeeper. Anche gli utenti finali dovrebbero a loro volta essere liberi di scegliere le offerte di tali utenti commerciali e di stipulare contratti con questi ultimi tramite i servizi di piattaforma di base del gatekeeper, se del caso, o attraverso un canale di distribuzione diretto dell'utente commerciale o un altro canale di distribuzione indiretto di cui si può avvalere tale utente commerciale. È

Emendamento

(38) Per evitare di rafforzare ulteriormente la loro dipendenza dai servizi di piattaforma di base dei gatekeeper, gli utenti commerciali dei gatekeeper dovrebbero essere liberi di promuovere e scegliere il canale di distribuzione che ritengono più adeguato per interagire con qualsiasi utente finale che hanno già acquisito attraverso i servizi di piattaforma di base forniti dal gatekeeper. Anche gli utenti finali dovrebbero a loro volta essere liberi di scegliere le offerte di tali utenti commerciali e di stipulare contratti con questi ultimi tramite i servizi di piattaforma di base del gatekeeper, se del caso, o attraverso un canale di distribuzione diretto dell'utente commerciale o un altro canale di distribuzione indiretto di cui si può avvalere tale utente commerciale. È

opportuno che ciò sia applicato alla promozione di offerte e alla conclusione di contratti tra utenti commerciali e utenti finali. Non dovrebbe inoltre risultare pregiudicata o limitata la capacità degli utenti finali di acquistare liberamente contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. È in particolare opportuno evitare che i gatekeeper limitino l'accesso a tali servizi e il loro uso da parte degli utenti finali tramite ***un'applicazione software in esecuzione sul loro servizio di piattaforma di base. Ad esempio agli abbonati a un contenuto online acquistato senza il download di un'applicazione software, o da un negozio di applicazioni software, non dovrebbe essere impedito di accedere a tale contenuto online utilizzando un'applicazione software sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper***, solo perché è stato acquistato al di fuori ***di tale applicazione software o negozio online di applicazioni software***.

opportuno che ciò sia applicato alla promozione di offerte e alla conclusione di contratti tra utenti commerciali e utenti finali. Non dovrebbe inoltre risultare pregiudicata ***in alcun modo*** o limitata, ***in particolare attraverso l'applicazione di restrizioni tecniche***, la capacità degli utenti finali di acquistare liberamente contenuti ***e servizi digitali***, abbonamenti, componenti o altri elementi al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. È in particolare opportuno evitare che i gatekeeper limitino l'accesso a tali ***contenuti e servizi digitali acquistati legalmente*** e il loro uso da parte degli utenti finali tramite ***funzionalità hardware o software utilizzate da tali gatekeeper quando forniscono un contenuto o servizio digitale***, solo perché è stato acquistato al di fuori ***del servizio di piattaforma di base del gatekeeper***.

Or. en

Emendamento 74

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Al fine di preservare un contesto imprenditoriale equo e proteggere la contendibilità del settore digitale, è importante tutelare il diritto degli utenti commerciali di sollevare presso qualsiasi autorità amministrativa o altra autorità pubblica pertinente questioni relative al comportamento sleale dei gatekeeper. Gli utenti commerciali potrebbero voler ad esempio denunciare diversi tipi di pratiche sleali, quali condizioni di accesso

Emendamento

(39) Al fine di preservare un contesto imprenditoriale equo e proteggere la contendibilità del settore digitale, è importante tutelare il diritto degli utenti commerciali di sollevare presso qualsiasi autorità amministrativa o altra autorità pubblica pertinente questioni relative al comportamento sleale dei gatekeeper. Gli utenti commerciali potrebbero voler ad esempio denunciare diversi tipi di pratiche sleali, quali condizioni di accesso

discriminatorie, chiusura ingiustificata degli account degli utenti commerciali o motivi poco chiari di eliminazione di prodotti dai listini. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che impedisca in ogni modo una siffatta possibilità di sollevare preoccupazioni o di presentare ricorso, ad esempio mediante clausole di confidenzialità contenute in accordi o altre condizioni scritte. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni di utilizzo, compresi l'uso di meccanismi legittimi di gestione dei reclami e qualsiasi uso di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie **o della** giurisdizione di tribunali specifici nel rispetto del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbe altresì rimanere impregiudicato il ruolo svolto dai gatekeeper nella lotta contro i contenuti illegali online.

discriminatorie, chiusura ingiustificata degli account degli utenti commerciali o motivi poco chiari di eliminazione di prodotti dai listini. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che impedisca in ogni modo una siffatta possibilità di sollevare preoccupazioni o di presentare ricorso, ad esempio mediante clausole di confidenzialità contenute in accordi o altre condizioni scritte. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni di utilizzo, **redatte in un linguaggio semplice e comprensibile**, compresi l'uso di meccanismi legittimi di gestione dei reclami e qualsiasi uso di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie **e informazioni chiare sulla** giurisdizione di tribunali specifici nel rispetto del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbe altresì rimanere impregiudicato il ruolo svolto dai gatekeeper nella lotta contro i contenuti illegali online.

Or. en

Emendamento 75

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. Si ritiene che il settore sia divenuto meno trasparente dopo l'introduzione della nuova legislazione sulla privacy e si prevede che diventerà

Emendamento

(42) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. Si ritiene che il settore sia divenuto meno trasparente dopo l'introduzione della nuova legislazione sulla privacy e si prevede che diventerà

ancora più opaco con l'annunciata disattivazione dei cookie di terze parti. Ciò spesso determina per i pubblicitari e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari da essi acquistati, compromettendone la possibilità di passare a fornitori alternativi di servizi di pubblicità online. Inoltre, i costi della pubblicità online saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sulla pubblicità online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire, su richiesta e nella misura del possibile, a pubblicitari ed editori online cui erogano servizi di pubblicità online informazioni che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità.

ancora più opaco con l'annunciata disattivazione dei cookie di terze parti. Ciò spesso determina per i pubblicitari e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari da essi acquistati, compromettendone la possibilità di passare a fornitori alternativi di servizi di pubblicità online. Inoltre, i costi della pubblicità online saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sulla pubblicità online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire, su richiesta e nella misura del possibile, a pubblicitari ed editori online cui erogano servizi di pubblicità online informazioni che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità. ***Tale condivisione delle informazioni dovrebbe includere le garanzie necessarie per tutelare i diritti fondamentali degli utenti quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e consentire agli utenti di esercitare i propri diritti in qualità di interessati.***

Or. en

Emendamento 76
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Le condizioni alle quali i

Emendamento

(42) Le condizioni alle quali i

gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. ***Si ritiene che il settore sia divenuto meno trasparente dopo l'introduzione della nuova legislazione sulla privacy e si prevede che diventerà ancora più opaco con l'annunciata disattivazione dei cookie di terze parti.*** Ciò spesso determina per i pubblicitari e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari da essi acquistati, ***compromettendone*** la possibilità di passare a fornitori alternativi di servizi di pubblicità online. Inoltre, i costi della pubblicità online saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sulla pubblicità online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire, su richiesta e nella misura del possibile, a pubblicitari ed editori online cui erogano servizi di pubblicità online informazioni che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità.

gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online ***mirata e basata su informazioni contestuali*** agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. Ciò spesso determina per i pubblicitari e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari da essi acquistati, ***aumentandone pertanto la capacità e*** la possibilità di passare a fornitori alternativi di servizi di pubblicità online. Inoltre, i costi della pubblicità online saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sulla pubblicità online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire, su richiesta e nella misura del possibile, a pubblicitari ed editori online cui erogano servizi di pubblicità online ***mirata e basata su informazioni contestuali*** informazioni che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità.

Or. en

Emendamento 77
Dace Melbärde

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. Si ritiene che il settore sia divenuto meno trasparente dopo l'introduzione della nuova legislazione sulla privacy e si prevede che diventerà ancora più opaco con l'annunciata disattivazione dei cookie di terze parti. Ciò spesso determina per i pubblicitari e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari da essi acquistati, compromettendone la possibilità di passare a fornitori alternativi di servizi di pubblicità online. Inoltre, i costi della pubblicità online saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sulla pubblicità online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire, su richiesta e nella misura del possibile, a pubblicitari ed editori online cui erogano servizi di pubblicità online informazioni che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità.

Emendamento

(42) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. Si ritiene che il settore sia divenuto meno trasparente dopo l'introduzione della nuova legislazione sulla privacy e si prevede che diventerà ancora più opaco con l'annunciata disattivazione dei cookie di terze parti. Ciò spesso determina per i pubblicitari e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari da essi acquistati, compromettendone la possibilità di passare a fornitori alternativi di servizi di pubblicità online. Inoltre, i costi della pubblicità online saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sulla pubblicità online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire, su richiesta, nella misura del possibile *e gratuitamente*, a pubblicitari ed editori online cui erogano servizi di pubblicità online informazioni che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Un gatekeeper può in talune circostanze svolgere un duplice ruolo in qualità fornitore di servizi di piattaforma di base, poiché eroga un servizio di piattaforma di base ai propri utenti commerciali, pur essendo nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati, generati dalle transazioni effettuate dai suoi utenti commerciali sulla piattaforma di base, ai fini dei propri servizi che sono analoghi **a quelli** offerti dai suoi utenti commerciali. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di rivenditore online al dettaglio o fornitore di applicazioni software in concorrenza con tali utenti commerciali. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è opportuno garantire che essi si astengano dall'utilizzare dati aggregati o non aggregati, che possono includere dati anonimizzati e personali non accessibili al pubblico, per offrire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base, ma senza limitarsi ad essa.

Emendamento

(43) Un gatekeeper può in talune circostanze svolgere un duplice ruolo in qualità fornitore di servizi di piattaforma di base, poiché eroga un servizio di piattaforma di base ai propri utenti commerciali, pur essendo nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali, **anche nell'ambito di un servizio ausiliario**. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati, generati dalle transazioni effettuate dai suoi utenti commerciali sulla piattaforma di base **o dalle transazioni sui suoi servizi ausiliari**, ai fini dei propri servizi che sono analoghi **ai servizi o ai beni** offerti dai suoi utenti commerciali **o dai suoi fornitori**. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di rivenditore online al dettaglio o fornitore di applicazioni software in concorrenza con tali utenti commerciali **o con i suoi fornitori**. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è opportuno garantire che essi si astengano dall'utilizzare dati aggregati o non aggregati, che possono includere dati anonimizzati e personali non accessibili al pubblico, per offrire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base **o con il fornitore di un servizio ausiliario**, ma senza limitarsi ad essa.

Emendamento 79**Irena Joveva, Laurence Farreng****Proposta di regolamento****Considerando 43***Testo della Commissione*

(43) Un gatekeeper può in talune circostanze svolgere un duplice ruolo in qualità fornitore di servizi di piattaforma di base, poiché eroga un servizio di piattaforma di base ai propri utenti commerciali, pur essendo nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati, generati dalle transazioni effettuate dai suoi utenti commerciali sulla piattaforma di base, ai fini dei propri servizi che sono analoghi a quelli offerti dai suoi utenti commerciali. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di rivenditore online al dettaglio o fornitore di applicazioni software in concorrenza con tali utenti commerciali. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è opportuno garantire che essi si astengano dall'utilizzare dati aggregati o non aggregati, che possono includere dati anonimizzati e personali **non accessibili al pubblico**, per offrire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base, ma senza limitarsi ad essa.

Emendamento

(43) Un gatekeeper può in talune circostanze svolgere un duplice ruolo in qualità fornitore di servizi di piattaforma di base, poiché eroga un servizio di piattaforma di base ai propri utenti commerciali, pur essendo nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati, generati dalle transazioni effettuate dai suoi utenti commerciali sulla piattaforma di base, ai fini dei propri servizi che sono analoghi a quelli offerti dai suoi utenti commerciali. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di rivenditore online al dettaglio o fornitore di applicazioni software in concorrenza con tali utenti commerciali. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è opportuno garantire che essi si astengano dall'utilizzare dati aggregati o non aggregati, che possono includere dati anonimizzati e personali **esclusivamente nel dominio dei fornitori di piattaforme di base**, per offrire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base, ma senza limitarsi ad

essa.

Or. en

Emendamento 80

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Un gatekeeper può avvalersi di mezzi diversi per favorire i propri servizi o prodotti sul proprio servizio di piattaforma di base, a discapito degli stessi servizi o di servizi analoghi di cui gli utenti finali potrebbero usufruire tramite terzi. Ciò potrebbe ad esempio verificarsi quando determinate applicazioni o servizi software sono preinstallati da un gatekeeper. Per consentire agli utenti finali di scegliere, i gatekeeper dovrebbero astenersi dall'impedire agli utenti finali di disinstallare applicazioni software preinstallate sul loro servizio di piattaforma di base, pratica che favorirebbe le loro stesse applicazioni software.

Emendamento

(46) Un gatekeeper può avvalersi di mezzi diversi per favorire i propri servizi o prodotti sul proprio servizio di piattaforma di base, a discapito degli stessi servizi o di servizi analoghi di cui gli utenti finali potrebbero usufruire tramite terzi. Ciò potrebbe ad esempio verificarsi quando determinate applicazioni o servizi software sono preinstallati da un gatekeeper. Per consentire agli utenti finali di scegliere, i gatekeeper dovrebbero astenersi dall'impedire agli utenti finali di disinstallare applicazioni software preinstallate sul loro servizio di piattaforma di base, pratica che favorirebbe le loro stesse applicazioni software, ***e dovrebbero offrire agli utenti finali l'opportunità di scegliere le applicazioni software sul loro servizio di piattaforma di base, anche con l'opzione di scegliere impostazioni che non prevedano alcun software preinstallato che non sia richiesto per le funzionalità di base della loro piattaforma.***

Or. en

Emendamento 81

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 47

(47) Le norme che i gatekeeper stabiliscono per la distribuzione di applicazioni software possono in determinate circostanze limitare le possibilità degli utenti finali di installare e utilizzare efficacemente applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi su sistemi operativi o hardware del gatekeeper in questione, nonché di accedere a tali applicazioni software o negozi online di applicazioni software al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. Siffatte restrizioni possono limitare la possibilità degli sviluppatori di applicazioni software di utilizzare canali di distribuzione alternativi e le possibilità degli utenti finali di scegliere tra applicazioni software diverse da canali di distribuzione diversi ed è opportuno vietarle in quanto sono sleali e possono ridurre la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non mettano a rischio l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, quest'ultimo può attuare misure tecniche o contrattuali proporzionate per conseguire tale obiettivo, se dimostra che le suddette misure sono necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per tutelare l'integrità dell'hardware o del sistema operativo.

(47) Le norme che i gatekeeper stabiliscono per la distribuzione di applicazioni software possono in determinate circostanze limitare le possibilità degli utenti finali di installare e utilizzare efficacemente applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi su sistemi operativi o hardware del gatekeeper in questione, nonché di accedere a tali applicazioni software o negozi online di applicazioni software al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. Siffatte restrizioni possono limitare la possibilità degli sviluppatori di applicazioni software di utilizzare canali di distribuzione alternativi e le possibilità degli utenti finali di scegliere tra applicazioni software diverse da canali di distribuzione diversi ed è opportuno vietarle in quanto sono sleali e possono ridurre la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non mettano a rischio l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, quest'ultimo può attuare misure tecniche o contrattuali proporzionate per conseguire tale obiettivo, se dimostra che le suddette misure sono necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per tutelare l'integrità dell'hardware o del sistema operativo. ***Tale divieto di limitare la capacità degli utenti finali di installare e utilizzare o di avere accesso ad applicazioni software o a negozi di applicazioni software di terzi dovrebbe pertanto lasciare impregiudicata anche la capacità dei gatekeeper di assumersi la responsabilità necessaria per combattere contro i contenuti illegali online.***

Or. en

Emendamento 82

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Le norme che i gatekeeper stabiliscono per la distribuzione di applicazioni software possono in determinate circostanze limitare le possibilità degli utenti finali di installare e utilizzare efficacemente applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi su sistemi operativi o hardware del gatekeeper in questione, nonché di accedere a tali applicazioni software o negozi online di applicazioni software al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. Siffatte restrizioni possono limitare la possibilità degli sviluppatori di applicazioni software di utilizzare canali di distribuzione alternativi e le possibilità degli utenti finali di scegliere tra applicazioni software diverse da canali di distribuzione diversi ed è opportuno vietarle in quanto sono sleali e possono ridurre la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non mettano a rischio l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, quest'ultimo può attuare misure tecniche o contrattuali proporzionate per conseguire tale obiettivo, se dimostra che le suddette misure sono necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per tutelare l'integrità dell'hardware o del sistema operativo.

Emendamento

(47) Le norme che i gatekeeper stabiliscono per la distribuzione di applicazioni software possono in determinate circostanze limitare le possibilità degli utenti finali di installare e utilizzare efficacemente applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi su sistemi operativi o hardware del gatekeeper in questione, nonché di accedere a tali applicazioni software o negozi online di applicazioni software al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. Siffatte restrizioni possono limitare la possibilità degli sviluppatori di applicazioni software di utilizzare canali di distribuzione alternativi e le possibilità degli utenti finali di scegliere ***per motivi diversi*** tra applicazioni software diverse ***da eseguire su piattaforme*** da canali di distribuzione diversi ed è opportuno vietarle in quanto sono sleali e possono ridurre la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non mettano a rischio l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, quest'ultimo può attuare misure tecniche o contrattuali proporzionate per conseguire tale obiettivo, se dimostra che le suddette misure sono necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per tutelare l'integrità dell'hardware o del sistema operativo.

Or. en

Emendamento 83
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

(48) I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite ***un utente commerciale sul quale esercitano un controllo*** che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper offre i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla propria offerta, in termini di posizionamento, rispetto ai prodotti di terzi, anch'essi ***operativi su*** quel servizio di piattaforma di base. Ciò può ad esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati ***nei*** risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che ***sono*** considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online. ***Altri esempi sono quelli delle*** applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o ***dei*** prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nella sezione di un social network dedicata alle notizie, o ***dei*** prodotti o servizi posizionati nei risultati di ricerca o presentati su un mercato virtuale. In tali circostanze il gatekeeper svolge il duplice ruolo di intermediario per i fornitori terzi e di fornitore diretto di propri prodotti o servizi. Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la

Emendamento

(48) I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite ***utenti commerciali con i quali collaborano o con cui hanno stipulato particolari accordi di cooperazione o che preferiscono per altri motivi estranei all'effettiva rilevanza del loro servizio, cosa*** che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper offre i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla propria offerta, in termini di posizionamento, rispetto ai prodotti di terzi, anch'essi ***intermediati tramite*** quel servizio di piattaforma di base. Ciò può ad esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati ***all'interno o assieme ai*** risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati ***di ricerca*** dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che ***possono essere*** considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online. ***Tali visualizzazioni preferenziali o incorporate da parte di un servizio di intermediazione online separato costituiscono un modo per favorire tali risultati, a prescindere dal fatto che le informazioni o i risultati all'interno dei gruppi favoriti di risultati specializzati possano essere forniti anche da servizi concorrenti e siano di per sé posizionati in modo non discriminatorio.***

contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.

Preferenze inammissibili si verificano altresì nelle applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o ***nei*** prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nella sezione di un social network dedicata alle notizie, o ***nei*** prodotti o servizi posizionati nei risultati di ricerca o presentati su un mercato virtuale, ***o ancora nei prodotti o servizi cui gli utenti sono indirizzati a seguito di una richiesta vocale da parte di un utente finale a un assistente vocale digitale.*** In tali circostanze il gatekeeper svolge il duplice ruolo di intermediario per i fornitori terzi e di fornitore diretto di propri prodotti o servizi. Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.

Or. en

Emendamento 84

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

(48) I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite un utente commerciale sul quale esercitano un controllo che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper offre i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla

Emendamento

(48) I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite un utente commerciale sul quale esercitano un controllo che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper offre i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla

propria offerta, in termini di posizionamento, rispetto ai prodotti di terzi, anch'essi **operativi su** quel servizio di piattaforma di base. Ciò può ad esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati **nei** risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che **sono** considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online. Altri esempi sono quelli delle applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o dei prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nella sezione di un social network dedicata alle notizie, o dei prodotti o servizi posizionati nei risultati di ricerca o presentati su un mercato virtuale. In tali circostanze il gatekeeper svolge il duplice ruolo di intermediario per i fornitori terzi e di fornitore diretto di propri prodotti o servizi. Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.

propria offerta, in termini di posizionamento, rispetto ai prodotti di terzi, **che utilizzano** anch'essi quel servizio di piattaforma di base. Ciò può ad esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati **all'interno o assieme ai** risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che **possono essere** considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online. **Tali visualizzazioni preferenziali o incorporate da parte di un servizio di intermediazione online separato dovrebbero essere considerate un modo per favorire tali risultati, a prescindere dal fatto che le informazioni o i risultati all'interno dei gruppi favoriti di risultati specializzati possano essere forniti anche da servizi concorrenti e siano di per sé posizionati in modo non discriminatorio.** Altri esempi sono quelli delle applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o dei prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nella sezione di un social network dedicata alle notizie, o dei prodotti o servizi posizionati nei risultati di ricerca o presentati su un mercato virtuale. In tali circostanze il gatekeeper svolge il duplice ruolo di intermediario per i fornitori terzi e di fornitore diretto di propri prodotti o servizi, **il che può portare a un conflitto di interesse.** Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.

Or. en

Emendamento 85
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione

(48) I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite un utente commerciale sul quale esercitano un controllo che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper offre i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla propria offerta, in termini di posizionamento, rispetto ai prodotti di terzi, anch'essi operativi su quel servizio di piattaforma di base. Ciò può ad esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati nei risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che sono considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online. Altri esempi sono quelli delle applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o dei prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nella sezione di un social network dedicata alle notizie, o dei prodotti o servizi posizionati nei risultati di ricerca o presentati su un mercato virtuale. In tali circostanze il gatekeeper svolge il

Emendamento

(48) I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite un utente commerciale sul quale esercitano un controllo che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper offre i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla propria offerta, in termini di posizionamento, ***o ricorrere all'autoagevolazione attraverso altre impostazioni***, rispetto ai prodotti di terzi, anch'essi operativi su quel servizio di piattaforma di base. Ciò può ad esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati nei risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che sono considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online. Altri esempi sono quelli delle applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o dei prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nella sezione di un social network dedicata alle notizie, o dei prodotti o servizi posizionati nei risultati di

duplice ruolo di intermediario per i fornitori terzi e di fornitore diretto di propri prodotti o servizi. Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.

ricerca o presentati su un mercato virtuale, ***o ancora dei prodotti o servizi cui gli utenti sono indirizzati a seguito di una richiesta a un assistente vocale digitale.*** In tali circostanze il gatekeeper svolge il duplice ruolo di intermediario per i fornitori terzi e di fornitore diretto di propri prodotti o servizi. Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.

Or. en

Emendamento 86
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento siano generalmente eque. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi visualizzazione, valutazione, collegamenti o risultati vocali. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che possa avere un effetto equivalente al trattamento

Emendamento

(49) In tali situazioni ***di conflitto di interesse*** il gatekeeper dovrebbe astenersi ***dall'incorporare parzialmente o interamente tale prodotto o servizio distinto nei risultati o gruppi di risultati dei motori di ricerca online. Tuttavia, può posizionare i propri prodotti o servizi, a condizione che si astenga*** da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo ***o con il quale collabora o che preferisce per qualsiasi altro motivo. In particolare, se la pagina dei risultati di un motore di ricerca online del gatekeeper include il posizionamento di prodotti o servizi distinti, a terzi sono offerte pari possibilità di posizionare tale***

differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione³⁴.

prodotto o servizio nello stesso formato e alle stesse condizioni generali. Qualora ciò avvenga in cambio di un compenso, per evitare qualsiasi conflitto di interessi il prodotto o servizio distinto del gatekeeper è trattato come un'entità commerciale separata e deve essere redditizio come servizio autonomo, offerto al di fuori del servizio di piattaforma di base del gatekeeper. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento siano generalmente eque e ***che gli utenti commerciali abbiano lo stesso accesso del gatekeeper a qualsiasi informazione derivante dal posizionamento o a qualsiasi altro aspetto pertinente per la concorrenza in relazione ai rispettivi prodotti o servizi.*** In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi, ***tra l'altro, ordine, visualizzazione grafica, valutazione, collegamenti o risultati vocali.*** ***In particolare, e per quanto riguarda gli assistenti vocali digitali, è opportuno garantire che il posizionamento dei prodotti e servizi e quindi la risposta, generalmente unica, alla richiesta vocale di un utente rifletta in modo accurato e imparziale tale richiesta.*** Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che possa avere un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. ***Tale effetto equivalente può essere ottenuto ad esempio dai formati di annunci pubblicitari utilizzati dagli utenti in modo simile ai servizi di intermediazione online del gatekeeper o di terzi, o che conferiscono al gatekeeper benefici simili al trattamento preferenziale nel posizionamento stesso (ad esempio in termini di vantaggi economici, accesso da parte degli utenti, traffico o accesso ai dati).*** Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero

inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione³⁴.

³⁴ Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

³⁴ Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 87 **Irena Joveva**

Proposta di regolamento **Considerando 49**

Testo della Commissione

(49) In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento siano **generalmente** eque. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi **visualizzazione**, valutazione, collegamenti o risultati vocali. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che possa avere un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare

Emendamento

(49) In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento, **della visualizzazione, o della produzione di risultati incorporati** sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo. **Il gatekeeper dovrebbe astenersi dall'imporre meccanismi o condizioni che rendono più onerosi o difficili la raccolta e la combinazione dei dati pertinenti provenienti dagli utenti finali o l'ottenimento del consenso per l'utilizzo di tali dati da parte di un utente commerciale allo scopo di fornire pubblicità basata sugli interessi all'interno di un servizio di piattaforma di base laddove l'utente commerciale soddisfa tutti i requisiti di legge per tale pubblicità, in particolare ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Dovrebbe altresì assicurare la completa**

l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione³⁴.

divulgazione e trasparenza dei parametri e dei dati utilizzati per il processo decisionale, l'esecuzione e la misurazione delle prestazioni con i pertinenti strumenti, in particolare per quanto riguarda l'inventario delle inserzioni e i servizi di proprietà del gatekeeper relativi a tale inventario nonché i servizi di intermediazione di proprietà di altri editori o fornitori di servizi collegati alla piattaforma del gatekeeper. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento *o visualizzazione o a tali risultati incorporati* siano eque. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi valutazione, collegamenti o risultati vocali. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che possa avere un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione³⁴.

³⁴ Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

³⁴ Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 88

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 49

(49) In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale **sottoposto al suo controllo**. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento siano generalmente eque. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi visualizzazione, valutazione, collegamenti o risultati vocali. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che possa avere un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione³⁴.

(49) In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale **con il quale coopera**. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento siano generalmente eque **e che i prodotti o servizi del gatekeeper non abbiano più accesso alle informazioni sul posizionamento o su qualsiasi altro aspetto pertinente per la concorrenza rispetto ai prodotti o servizi di terzi**. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi, **tra l'altro, ordine, visualizzazione grafica**, valutazione, collegamenti o risultati vocali. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che possa avere un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. **Tale effetto equivalente può essere ottenuto ad esempio dai formati di annunci pubblicitari utilizzati dagli utenti in modo simile ai servizi di intermediazione online del gatekeeper o di terzi, o che conferiscono al gatekeeper benefici simili al trattamento preferenziale nel posizionamento stesso (ad esempio in termini di vantaggi economici, accesso da parte degli utenti, traffico o accesso ai dati)**. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione.

³⁴ Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del

posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 89 **Dace Melbārde**

Proposta di regolamento **Considerando 49**

Testo della Commissione

(49) In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento siano generalmente eque. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi visualizzazione, valutazione, collegamenti o risultati vocali. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che possa avere un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione³⁴.

Emendamento

(49) In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ***o dall'utilizzo di altre impostazioni*** ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento ***e ad altre impostazioni pertinenti*** siano generalmente eque ***e non discriminatorie***. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi visualizzazione, valutazione, collegamenti o risultati vocali. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura ***e impostazione*** che possa avere un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione³⁴.

³⁴ Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

³⁴ Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 90
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione

(50) I gatekeeper non dovrebbero limitare o precludere la libera scelta degli utenti finali impedendo loro a livello tecnico il passaggio o la sottoscrizione di un abbonamento a servizi o applicazioni software diversi. Ciò consentirebbe a un numero superiore di fornitori di offrire i propri servizi, garantendo in ultima analisi maggiore scelta all'utente finale. È opportuno che i gatekeeper garantiscano una libera scelta, indipendentemente dal fatto che essi siano produttori di hardware per mezzo dei quali si ha accesso a tali servizi o applicazioni software, e non creino barriere tecniche artificiali per rendere impossibile o inefficace il passaggio a altri servizi o applicazioni. ***La semplice offerta di un determinato prodotto o servizio ai consumatori, anche mediante preinstallazione, al pari del miglioramento dell'offerta agli utenti finali, anche mediante riduzioni dei prezzi o miglioramenti della qualità, non dovrebbe essere intesa come una barriera vietata a tale passaggio.***

Emendamento

(50) I gatekeeper non dovrebbero limitare o precludere la libera scelta degli utenti finali impedendo loro a livello tecnico il passaggio, ***l'installazione, l'uso effettivo*** o la sottoscrizione di un abbonamento a servizi o applicazioni software diversi, ***anche di terze parti***. Ciò consentirebbe a un numero superiore di fornitori di offrire i propri servizi, garantendo in ultima analisi maggiore scelta all'utente finale. È opportuno che i gatekeeper garantiscano una libera scelta, indipendentemente dal fatto che essi siano produttori di hardware per mezzo dei quali si ha accesso a tali servizi o applicazioni software, e non creino barriere tecniche artificiali per rendere impossibile o inefficace il passaggio a altri servizi o applicazioni, ***la loro installazione o il loro utilizzo.***

Or. en

Emendamento 91
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) I gatekeeper possono ostacolare la capacità degli utenti di accedere a servizi e contenuti online, comprese le applicazioni software. È pertanto opportuno stabilire norme atte a garantire che i diritti degli utenti finali di accedere a un'Internet aperta non siano compromessi dal comportamento dei gatekeeper. Questi ultimi possono altresì limitare a livello tecnico la capacità degli utenti finali di passare effettivamente a fornitori diversi di servizi di accesso a Internet, in particolare attraverso il loro controllo sui sistemi operativi o sull'hardware. Ciò distorce le condizioni di parità per l'accesso ai servizi Internet e danneggia in ultima analisi gli utenti finali. È pertanto opportuno garantire che i gatekeeper non limitino indebitamente gli utenti finali nella scelta del loro fornitore di servizi di accesso a Internet.

Emendamento

(51) I gatekeeper possono ostacolare la capacità degli utenti di accedere a servizi e contenuti online, comprese le applicazioni software. È pertanto opportuno stabilire norme atte a garantire che i diritti degli utenti finali di accedere a un'Internet aperta non siano compromessi dal comportamento dei gatekeeper. Questi ultimi possono altresì limitare a livello tecnico la capacità degli utenti finali di passare effettivamente a fornitori diversi di servizi di accesso a Internet, in particolare attraverso il loro controllo sui sistemi operativi o sull'hardware. Ciò distorce le condizioni di parità per l'accesso ai servizi Internet e danneggia in ultima analisi gli utenti finali. È pertanto opportuno garantire che i gatekeeper non limitino indebitamente gli utenti finali nella scelta del loro fornitore di servizi di accesso a Internet ***né discriminino l'utilizzo di software aggiuntivo da parte degli utenti finali, ad esempio per la creazione di una rete privata virtuale per nascondere o modificare il loro protocollo Internet.***

Or. en

Emendamento 92
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(52 bis) L'interoperabilità deve essere garantita anche per i servizi di messaggistica e di social media, offrendo

agli utenti la possibilità di migrare da una piattaforma all'altra senza perdere i loro dati e i loro contatti.

Or. en

Emendamento 93
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi di pubblicità online designati a norma del presente regolamento, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base dello stesso fornitore, i gatekeeper designati dovrebbero pertanto fornire a inserzionisti ed editori, su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni necessarie per gli inserzionisti, per le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.

Emendamento

(53) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi di pubblicità online designati a norma del presente regolamento, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base dello stesso fornitore, i gatekeeper designati dovrebbero pertanto fornire a inserzionisti ed editori, su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni necessarie, ***compresi i criteri utilizzati dai servizi delle piattaforme di tecnologie pubblicitarie quali meccanismi di prezzo, aste pubblicitarie e loro ponderazione e commissioni addebitate dagli scambi di inserzioni***, per gli inserzionisti, per le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.

Or. en

Emendamento 94
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi di pubblicità online designati a norma del presente regolamento, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base dello stesso fornitore, i gatekeeper designati dovrebbero pertanto fornire a inserzionisti ed editori, su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni necessarie per gli inserzionisti, per le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.

Emendamento

(53) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online ***mirata e basata su informazioni contestuali*** agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi di pubblicità online designati a norma del presente regolamento, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base dello stesso fornitore, i gatekeeper designati dovrebbero pertanto fornire a inserzionisti ed editori, su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni ***ai fini della pubblicità digitale mirata basata su informazioni contestuali*** e le informazioni necessarie per gli inserzionisti, per le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.

Or. en

Emendamento 95
Dace Melbārde

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi di pubblicità online designati a norma del presente regolamento, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base dello stesso fornitore, i gatekeeper designati dovrebbero pertanto fornire a inserzionisti ed editori, su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e *le* informazioni necessarie per gli inserzionisti, per le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.

Emendamento

(53) Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi di pubblicità online designati a norma del presente regolamento, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base dello stesso fornitore, i gatekeeper designati dovrebbero pertanto fornire a inserzionisti ed editori, su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e informazioni *dettagliate, che sono* necessarie per gli inserzionisti, per le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.

Or. en

Emendamento 96

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

(54) I gatekeeper usufruiscono dell'accesso a grandi quantità di dati che raccolgono nel fornire i servizi di piattaforma di base nonché altri servizi digitali. Al fine di garantire che i gatekeeper non compromettano la

Emendamento

(54) I gatekeeper usufruiscono dell'accesso a grandi quantità di dati che raccolgono nel fornire i servizi di piattaforma di base nonché altri servizi digitali. Al fine di garantire che i gatekeeper non compromettano la

contendibilità dei servizi di piattaforma di base nonché il potenziale di innovazione del dinamico settore digitale limitando la capacità degli utenti commerciali di avvalersi della portabilità effettiva dei loro dati, è opportuno assicurare agli utenti commerciali e agli utenti finali l'accesso effettivo e immediato ai dati da essi forniti o generati nel contesto del loro utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile elettronicamente. Ciò dovrebbe applicarsi del pari a tutti gli altri dati a diversi livelli di aggregazione che possono essere necessari affinché tale portabilità sia effettivamente consentita. È altresì opportuno che sia garantita l'effettiva portabilità di tali dati da parte degli utenti commerciali e degli utenti finali, anche ad esempio tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di elevata qualità. Agevolare il passaggio ad altri fornitori o il multihoming dovrebbe a sua volta comportare una maggiore scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e costituire un incentivo all'innovazione per i gatekeeper e gli utenti commerciali.

contendibilità dei servizi di piattaforma di base nonché il potenziale di innovazione del dinamico settore digitale limitando la capacità degli utenti commerciali di avvalersi della portabilità effettiva dei loro dati, è opportuno assicurare agli utenti commerciali e agli utenti finali l'accesso effettivo e immediato ai dati da essi forniti o generati nel contesto del loro utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile elettronicamente. Ciò dovrebbe applicarsi del pari a tutti gli altri dati a diversi livelli di aggregazione che possono essere necessari affinché tale portabilità sia effettivamente consentita. È altresì opportuno che sia garantita l'effettiva portabilità di tali dati da parte degli utenti commerciali e degli utenti finali, anche ad esempio tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di elevata qualità. Agevolare il passaggio ad altri fornitori o il multihoming dovrebbe a sua volta comportare una maggiore scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e costituire un incentivo all'innovazione per i gatekeeper e gli utenti commerciali. ***Tali diritti di portabilità forniranno agli utenti il diritto di avere accesso ai propri dati e trasferirli dalle piattaforme che li detengono.***

Or. en

Emendamento 97

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

(54) I gatekeeper usufruiscono dell'accesso a grandi quantità di dati che raccolgono nel fornire i servizi di piattaforma di base nonché altri servizi

Emendamento

(54) I gatekeeper usufruiscono dell'accesso a grandi quantità di dati che raccolgono nel fornire i servizi di piattaforma di base nonché altri servizi

digitali. Al fine di garantire che i gatekeeper non compromettano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base nonché il potenziale di innovazione del dinamico settore digitale limitando la capacità degli utenti commerciali di avvalersi della portabilità effettiva dei loro dati, è opportuno assicurare agli utenti commerciali e agli utenti finali l'accesso effettivo e immediato ai dati da essi forniti o generati nel contesto del loro utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile elettronicamente. Ciò dovrebbe applicarsi del pari a tutti gli altri dati a diversi livelli di aggregazione che possono essere necessari affinché tale portabilità sia effettivamente consentita. È altresì opportuno che sia garantita l'effettiva portabilità di tali dati da parte degli utenti commerciali e degli utenti finali, anche ad esempio tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di elevata qualità. Agevolare il passaggio ad altri fornitori o il multihoming dovrebbe a sua volta comportare una maggiore scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e costituire un incentivo all'innovazione per i gatekeeper e gli utenti commerciali.

digitali. Al fine di garantire che i gatekeeper non compromettano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base nonché il potenziale di innovazione del dinamico settore digitale limitando la capacità degli utenti commerciali di avvalersi della portabilità effettiva dei loro dati, è opportuno assicurare agli utenti commerciali e agli utenti finali l'accesso effettivo, **gratuito** e immediato ai dati da essi forniti o generati nel contesto del loro utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile elettronicamente. Ciò dovrebbe applicarsi del pari a tutti gli altri dati a diversi livelli di aggregazione che possono essere necessari affinché tale portabilità sia effettivamente consentita. È altresì opportuno che sia garantita l'effettiva portabilità di tali dati da parte degli utenti commerciali e degli utenti finali, anche ad esempio tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di elevata qualità. Agevolare il passaggio ad altri fornitori o il multihoming dovrebbe a sua volta comportare una maggiore scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e costituire un incentivo all'innovazione per i gatekeeper e gli utenti commerciali.

Or. en

Emendamento 98

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Gli utenti commerciali che utilizzano servizi di piattaforma di base di grandi dimensioni forniti da gatekeeper e gli utenti finali di tali utenti commerciali forniscono e generano una grande quantità di dati, **compresi dati ricavati da tale**

Emendamento

(55) Gli utenti commerciali che utilizzano servizi di piattaforma di base di grandi dimensioni forniti da gatekeeper e gli utenti finali di tali utenti commerciali forniscono e generano una grande quantità di dati. Al fine di garantire che gli utenti

utilizzo. Al fine di garantire che gli utenti commerciali abbiano accesso ai dati pertinenti così generati, è opportuno che il gatekeeper consenta, su loro richiesta, un accesso libero e gratuito **a tali** dati. Tale accesso dovrebbe essere concesso anche ai terzi che hanno stipulato contratti con l'utente commerciale e sono responsabili del trattamento di tali dati per l'utente commerciale. ***Ciò potrebbe riguardare anche i dati forniti o generati dagli stessi utenti commerciali e dagli stessi utenti finali di tali utenti commerciali nel contesto di altri servizi forniti dallo stesso gatekeeper, qualora tali dati siano indissolubilmente collegati alla pertinente richiesta. A tal fine un gatekeeper non dovrebbe avvalersi di restrizioni contrattuali o di altro tipo per impedire l'accesso degli utenti commerciali ai dati pertinenti e dovrebbe consentire agli utenti commerciali di ottenere il consenso dei loro utenti finali per tale accesso ai dati e per il relativo reperimento, qualora tale consenso sia necessario a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.*** È altresì opportuno che i gatekeeper agevolino l'accesso a tali dati in tempo reale per mezzo di misure tecniche adeguate, quale ad esempio la predisposizione di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di elevata qualità.

commerciale abbiano accesso ai dati pertinenti così generati, è opportuno che il gatekeeper consenta, su loro richiesta, un accesso libero e gratuito **ai dati *non personali aggregati***. Tale accesso dovrebbe essere concesso anche ai terzi che hanno stipulato contratti con l'utente commerciale e sono responsabili del trattamento di tali dati per l'utente commerciale. È altresì opportuno che i gatekeeper agevolino l'accesso a tali dati in tempo reale per mezzo di misure tecniche adeguate, quale ad esempio la predisposizione di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di elevata qualità.

Or. en

Emendamento 99

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Il valore dei motori di ricerca online per i rispettivi utenti commerciali e utenti finali aumenta di pari passo con

Emendamento

(56) Il valore dei motori di ricerca online per i rispettivi utenti commerciali e utenti finali aumenta di pari passo con

l'incremento del numero di tali utenti. I fornitori di motori di ricerca online raccolgono e conservano set di dati aggregati contenenti informazioni sulle ricerche degli utenti e sul modo in cui hanno interagito con i risultati ottenuti. I fornitori di servizi di motore di ricerca online raccolgono tali dati dalle ricerche effettuate sul proprio servizio di motore di ricerca online e, ove applicabile, dalle ricerche effettuate sulle piattaforme dei loro partner commerciali a valle. L'accesso da parte dei gatekeeper a tali dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione costituisce una barriera importante all'ingresso e all'espansione, che compromette la contendibilità dei servizi di motore di ricerca online. I gatekeeper dovrebbero pertanto essere obbligati a fornire un accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tali dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione in relazione alle ricerche gratuite e a pagamento generate dai consumatori sui servizi di motore di ricerca online a altri fornitori di tali servizi affinché tali fornitori terzi possano ottimizzare i loro servizi e contendere i pertinenti servizi di piattaforma di base. È opportuno concedere un siffatto accesso anche ai contraenti terzi di un fornitore di motore di ricerca che sono responsabili del trattamento di tali dati per tale motore di ricerca. Nel fornire accesso ai suoi dati di ricerca, è opportuno che il gatekeeper garantisca la protezione dei dati personali degli utenti finali con mezzi adeguati, senza compromettere in maniera sostanziale la qualità o l'utilità dei dati.

l'incremento del numero di tali utenti. I fornitori di motori di ricerca online raccolgono e conservano set di dati aggregati contenenti informazioni sulle ricerche degli utenti e sul modo in cui hanno interagito con i risultati ottenuti. I fornitori di servizi di motore di ricerca online raccolgono tali dati dalle ricerche effettuate sul proprio servizio di motore di ricerca online e, ove applicabile, dalle ricerche effettuate sulle piattaforme dei loro partner commerciali a valle. L'accesso da parte dei gatekeeper a tali dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione costituisce una barriera importante all'ingresso e all'espansione, che compromette la contendibilità dei servizi di motore di ricerca online. I gatekeeper dovrebbero pertanto essere obbligati a fornire un accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tali dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione in relazione alle ricerche gratuite e a pagamento generate dai consumatori sui servizi di motore di ricerca online a altri fornitori di tali servizi affinché tali fornitori terzi possano ottimizzare i loro servizi e contendere i pertinenti servizi di piattaforma di base. È opportuno concedere un siffatto accesso anche ai contraenti terzi di un fornitore di motore di ricerca che sono responsabili del trattamento di tali dati per tale motore di ricerca. Nel fornire accesso ai suoi dati di ricerca, è opportuno che il gatekeeper garantisca la protezione dei dati personali degli utenti finali con mezzi adeguati, senza compromettere in maniera sostanziale la qualità o l'utilità dei dati. ***Il gatekeeper dovrebbe essere in grado di dimostrare che per i dati anonimizzati relativi a ricerca, click e visualizzazione sono state effettuate prove adeguate per escludere possibili rischi di re-identificazione di tali dati.***

Or. en

Emendamento 100
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione

(57) In particolare, i gatekeeper che forniscono l'accesso ai negozi di applicazioni software costituiscono un punto di accesso importante per gli utenti commerciali che tentano di raggiungere gli utenti finali. In considerazione dello squilibrio in termini di potere contrattuale tra tali gatekeeper e gli utenti commerciali dei loro negozi di applicazioni software, tali gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni generali, comprese le condizioni tariffarie, che sarebbero inique o determinerebbero una differenziazione ingiustificata. Le condizioni tariffarie o altre condizioni generali di accesso dovrebbero essere considerate inique se determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi imposti agli utenti commerciali o se conferiscono un vantaggio al gatekeeper che risulta sproporzionato rispetto al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali o se determinano uno svantaggio per gli utenti commerciali nella fornitura degli stessi servizi o di servizi analoghi a quelli del gatekeeper. I seguenti elementi possono rappresentare dei parametri di riferimento per stabilire l'equità delle condizioni generali di accesso: prezzi o condizioni imposti per gli stessi servizi o per servizi analoghi da altri fornitori di negozi di applicazioni software; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per servizi diversi correlati o per servizi analoghi o a tipologie diverse di utenti finali; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio in regioni geografiche diverse; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di

Emendamento

(57) In particolare, i gatekeeper che forniscono l'accesso ai negozi di applicazioni software, ***i motori di ricerca online e i servizi di social network online*** costituiscono un punto di accesso importante per gli utenti commerciali che tentano di raggiungere gli utenti finali, ***il che può avere un effetto negativo sul diritto degli utenti finali di ricevere e diffondere informazioni e idee e, in ultima analisi, ripercuotersi sul pluralismo dei media, la diversità delle opinioni e la concorrenza.*** In considerazione dello squilibrio in termini di potere contrattuale tra tali gatekeeper, ***da una parte,*** e gli utenti commerciali dei loro negozi di applicazioni software, ***segnatamente quelli che si trovano in una posizione di minoranza in un determinato mercato settoriale, come i piccoli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, in particolare quando accedono ai motori di ricerca online e ai social network online,*** ***dall'altra,*** tali gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni generali, comprese le condizioni tariffarie, che sarebbero inique o determinerebbero una differenziazione ingiustificata. Le condizioni tariffarie o altre condizioni generali di accesso dovrebbero essere considerate inique se determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi imposti agli utenti commerciali o se conferiscono un vantaggio al gatekeeper che risulta sproporzionato rispetto al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali o se determinano uno svantaggio per gli utenti commerciali nella fornitura degli stessi servizi o di servizi analoghi a quelli del gatekeeper. I seguenti elementi possono rappresentare dei

applicazioni software per lo stesso servizio erogato dal gatekeeper a sé stesso. Tale obbligo non dovrebbe istituire un diritto di accesso e non dovrebbe compromettere la capacità dei fornitori di negozi di applicazioni software di assumersi le necessarie responsabilità nella lotta contro il contenuto illegale e indesiderato ai sensi del regolamento [legge sui servizi digitali].

parametri di riferimento per stabilire l'equità delle condizioni generali di accesso: prezzi o condizioni imposti per gli stessi servizi o per servizi analoghi da altri fornitori di negozi di applicazioni software; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per servizi diversi correlati o per servizi analoghi o a tipologie diverse di utenti finali; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio in regioni geografiche diverse; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio erogato dal gatekeeper a sé stesso. ***La determinazione dell'equità delle condizioni generali di accesso dovrebbe portare all'opportunità di rendere più trasparente il flusso di entrate dei fornitori di contenuti digitali, come gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico che occupano una posizione dominante nel loro mercato, in particolare in termini di entrate derivanti dalla pubblicità e di distribuzione di congrue quote di entrate agli autori di opere inserite in pubblicazioni di carattere giornalistico.*** Tale obbligo non dovrebbe istituire un diritto di accesso e non dovrebbe compromettere la capacità dei fornitori di negozi di applicazioni software di assumersi le necessarie responsabilità nella lotta contro il contenuto illegale e indesiderato ai sensi del regolamento [legge sui servizi digitali]. ***Non dovrebbe inoltre pregiudicare la capacità degli utenti commerciali che si trovano in una posizione minoritaria in un determinato mercato settoriale, come i piccoli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, di offrire licenze esenti da royalty per garantire l'accesso ai propri contenuti e la visibilità sui motori di ricerca online e sui servizi di social network online e non dovrebbe pregiudicare la capacità degli utenti finali di creare collegamenti ipertestuali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE)***

Emendamento 101
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione

(57) *In particolare*, i gatekeeper che forniscono l'accesso ai **negozi di applicazioni software** costituiscono un punto di accesso importante per gli utenti commerciali che tentano di raggiungere gli utenti finali. In considerazione dello squilibrio in termini di potere contrattuale tra tali gatekeeper e gli utenti commerciali dei loro **negozi di applicazioni software**, tali gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni generali, comprese le condizioni tariffarie, che sarebbero inique o determinerebbero una differenziazione ingiustificata. Le condizioni tariffarie o altre condizioni generali di accesso dovrebbero essere considerate inique se determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi imposti agli utenti commerciali o se conferiscono un vantaggio al gatekeeper che risulta sproporzionato rispetto al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali o se determinano uno svantaggio per gli utenti commerciali nella fornitura degli stessi servizi o di servizi analoghi a quelli del gatekeeper. I seguenti elementi possono rappresentare dei parametri di riferimento per stabilire l'equità delle condizioni generali di accesso: prezzi o condizioni imposti per gli stessi servizi o per servizi analoghi da altri fornitori di **negozi di applicazioni software**; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del **negozio di applicazioni software** per servizi diversi correlati o per

Emendamento

(57) *I* gatekeeper che forniscono l'accesso ai **servizi di piattaforma di base** costituiscono un punto di accesso importante per gli utenti commerciali che tentano di raggiungere gli utenti finali. In considerazione dello squilibrio in termini di potere contrattuale tra tali gatekeeper e gli utenti commerciali dei loro **servizi di piattaforma di base**, tali gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni generali, comprese le condizioni tariffarie **e le condizioni che impongono il trasferimento di dati o determinati diritti**, che sarebbero inique o determinerebbero una differenziazione ingiustificata. Le condizioni tariffarie o altre condizioni generali di accesso dovrebbero essere considerate inique se determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi imposti agli utenti commerciali o se conferiscono un vantaggio al gatekeeper che risulta sproporzionato rispetto al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali o se determinano uno svantaggio per gli utenti commerciali nella fornitura degli stessi servizi o di servizi analoghi a quelli del gatekeeper. I seguenti elementi possono rappresentare dei parametri di riferimento per stabilire l'equità delle condizioni generali di accesso: prezzi o condizioni imposti per gli stessi servizi o per servizi analoghi da altri fornitori di **servizi pertinenti**; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del **servizio di piattaforma di base** per servizi

servizi analoghi o a tipologie diverse di utenti finali; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del **negozio di applicazioni software per lo stesso servizio in regioni geografiche diverse; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software** per lo stesso servizio erogato dal gatekeeper a sé stesso. Tale obbligo non dovrebbe istituire un diritto di accesso e non dovrebbe compromettere la capacità dei fornitori di **negozi di applicazioni software** di assumersi le necessarie responsabilità nella lotta contro il contenuto illegale e indesiderato ai sensi del regolamento [legge sui servizi digitali].

diversi correlati o per servizi analoghi o a tipologie diverse di utenti finali; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del servizio **di piattaforma di base** per lo stesso servizio erogato dal gatekeeper a sé stesso. Tale obbligo non dovrebbe istituire un diritto di accesso e non dovrebbe compromettere la capacità dei fornitori di **servizi di piattaforma di base** di assumersi le necessarie responsabilità nella lotta contro il contenuto illegale e indesiderato ai sensi del regolamento [legge sui servizi digitali].

Or. en

Motivazione

Le condizioni tariffarie basate sulla posizione geografica possono essere giustificate dalle diverse componenti che compongono il prezzo finale nonché dall'effettivo potere di acquisto nell'area geografica di riferimento.

Emendamento 102

Irena Joveva

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

(60) A fronte di circostanze eccezionali giustificate da motivi limitati di **moralità pubblica**, salute pubblica o sicurezza pubblica, è opportuno che la Commissione possa decidere che l'obbligo in questione non si applica a uno specifico servizio di piattaforma di base. La lesione degli interessi pubblici sopraindicati può essere indice del fatto che il costo per la società nel suo complesso dell'applicazione di un determinato obbligo in un dato caso eccezionale risulti troppo elevato e di conseguenza sproporzionato. Il dialogo normativo volto ad agevolare l'osservanza degli obblighi, con possibilità limitate di

Emendamento

(60) A fronte di circostanze eccezionali giustificate da motivi limitati di **ordine pubblico**, salute pubblica o sicurezza pubblica, è opportuno che la Commissione possa decidere che l'obbligo in questione non si applica a uno specifico servizio di piattaforma di base. La lesione degli interessi pubblici sopraindicati può essere indice del fatto che il costo per la società nel suo complesso dell'applicazione di un determinato obbligo in un dato caso eccezionale risulti troppo elevato e di conseguenza sproporzionato. Il dialogo normativo volto ad agevolare l'osservanza degli obblighi, con possibilità limitate di

sospensione e di esenzione, dovrebbe garantire la proporzionalità degli obblighi di cui al presente regolamento senza comprometterne gli auspicati effetti ex ante in materia di equità e contendibilità.

sospensione e di esenzione, dovrebbe garantire la proporzionalità degli obblighi di cui al presente regolamento senza comprometterne gli auspicati effetti ex ante in materia di equità e contendibilità.

Or. en

Emendamento 103

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Gli interessi degli utenti finali in materia di protezione dei dati e di privacy sono rilevanti ai fini di qualsiasi valutazione degli effetti potenzialmente negativi della pratica adottata dai gatekeeper, consistente nel raccogliere e nell'accumulare grandi quantità di dati provenienti dagli utenti finali. Garantire un livello adeguato di trasparenza delle pratiche di profilazione di cui si avvalgono i gatekeeper agevola la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, esercitando una pressione esterna sui gatekeeper affinché facciano in modo che la profilazione approfondita dei consumatori non diventi una norma del settore, dato che i potenziali concorrenti o nuovi fornitori non possono accedere ai dati in una misura e con un'accuratezza analoghe, né su una scala paragonabile. Una maggiore trasparenza dovrebbe consentire ad altri fornitori di servizi di piattaforma di base di differenziarsi meglio attraverso l'uso di strutture migliori di garanzia della privacy. Al fine di garantire un livello minimo di efficacia di tale obbligo di trasparenza, è opportuno che i gatekeeper forniscano quanto meno una descrizione della base su cui è realizzata la profilazione, indicando anche se si avvalgono dei dati personali e dei dati derivati dall'attività dell'utente, il

Emendamento

(61) Gli interessi degli utenti finali in materia di protezione dei dati e di privacy sono rilevanti ai fini di qualsiasi valutazione degli effetti potenzialmente negativi della pratica adottata dai gatekeeper, consistente nel raccogliere e nell'accumulare grandi quantità di dati provenienti dagli utenti finali. Garantire un livello adeguato di trasparenza delle pratiche di profilazione di cui si avvalgono i gatekeeper agevola la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, esercitando una pressione esterna sui gatekeeper affinché facciano in modo che la profilazione approfondita dei consumatori non diventi una norma del settore, dato che i potenziali concorrenti o nuovi fornitori non possono accedere ai dati in una misura e con un'accuratezza analoghe, né su una scala paragonabile. Una maggiore trasparenza dovrebbe consentire ad altri fornitori di servizi di piattaforma di base di differenziarsi meglio attraverso l'uso di strutture migliori di garanzia della privacy. Al fine di garantire un livello minimo di efficacia di tale obbligo di trasparenza, è opportuno che i gatekeeper forniscano quanto meno una descrizione della base su cui è realizzata la profilazione, indicando anche se si avvalgono dei dati personali e dei dati derivati dall'attività dell'utente, il

trattamento applicato, lo scopo per il quale è preparato e in ultima analisi utilizzato il profilo, l'impatto di tale profilazione sui servizi del gatekeeper e i provvedimenti adottati per consentire agli utenti finali di essere a conoscenza dell'uso pertinente di tale profilazione, nonché per chiedere il loro consenso.

trattamento applicato, lo scopo per il quale è preparato e in ultima analisi utilizzato il profilo, l'impatto di tale profilazione sui servizi del gatekeeper e i provvedimenti adottati per consentire agli utenti finali di essere a conoscenza dell'uso pertinente di tale profilazione, nonché per chiedere il loro consenso. ***Qualora tale procedura di consenso non fosse prevista, gli utenti dovrebbero essere protetti da pratiche pubblicitarie mirate nonché dal tracciamento e dalla profilazione commerciali.***

Or. en

Emendamento 104

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Gli interessi degli utenti finali in materia di protezione dei dati e di privacy sono rilevanti ai fini di qualsiasi valutazione degli effetti potenzialmente negativi della pratica adottata dai gatekeeper, consistente nel raccogliere e nell'accumulare grandi quantità di dati provenienti dagli utenti finali. Garantire un livello adeguato di trasparenza delle pratiche di profilazione di cui si avvalgono i gatekeeper agevola la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, esercitando una pressione esterna sui gatekeeper affinché facciano in modo che la profilazione ***approfondita*** dei consumatori non ***diventi*** una norma del settore, dato che i potenziali concorrenti o nuovi fornitori non possono accedere ai dati in una misura e con un'accuratezza analoghe, né su una scala paragonabile. Una maggiore trasparenza dovrebbe consentire ad altri fornitori di servizi di piattaforma di base di differenziarsi meglio attraverso l'uso di

Emendamento

(61) Gli interessi degli utenti finali in materia di protezione dei dati e di privacy sono rilevanti ai fini di qualsiasi valutazione degli effetti potenzialmente negativi della pratica adottata dai gatekeeper, consistente nel raccogliere e nell'accumulare grandi quantità di dati provenienti dagli utenti finali. Garantire un livello adeguato di trasparenza delle pratiche di profilazione di cui si avvalgono i gatekeeper agevola la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, esercitando una pressione esterna sui gatekeeper affinché facciano in modo che la profilazione dei consumatori, ***il tracciamento o la raccolta di dati personali ricevuti da terzi non diventino*** una norma del settore, dato che i potenziali concorrenti o nuovi fornitori non possono accedere ai dati in una misura e con un'accuratezza analoghe, né su una scala paragonabile. Una maggiore trasparenza dovrebbe consentire ad altri fornitori di

strutture migliori di garanzia della privacy. Al fine di garantire un livello minimo di efficacia di tale obbligo di trasparenza, è opportuno che i gatekeeper forniscano **quanto meno una descrizione** della base su cui è **realizzata** la profilazione, indicando anche se si avvalgono dei dati personali e dei dati derivati dall'attività dell'utente, il trattamento applicato, lo scopo per il quale è preparato e in ultima analisi utilizzato il profilo, l'impatto di tale profilazione sui servizi del gatekeeper e i provvedimenti adottati per consentire agli utenti finali di essere a conoscenza dell'uso **pertinente** di tale profilazione, nonché per chiedere il loro consenso.

servizi di piattaforma di base di differenziarsi meglio attraverso l'uso di strutture migliori di garanzia della privacy. Al fine di garantire un livello minimo di efficacia di tale obbligo di trasparenza, è opportuno che i gatekeeper forniscano **una relazione completa** della base su cui **sono realizzati** la profilazione, **il tracciamento e la raccolta di dati personali ricevuti da terzi**, indicando anche se si avvalgono dei dati personali e dei dati derivati dall'attività dell'utente, il trattamento applicato, lo scopo per il quale è preparato e in ultima analisi utilizzato il profilo, l'impatto di tale profilazione sui servizi del gatekeeper **e sulla privacy degli utenti** e i provvedimenti adottati per consentire agli utenti finali di essere a conoscenza dell'uso di tale profilazione, nonché per chiedere il loro consenso.

Or. en

Emendamento 105 **Martina Michels**

Proposta di regolamento **Considerando 62**

Testo della Commissione

(62) Al fine di garantire il conseguimento pieno e duraturo degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se è opportuno designare come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non soddisfa le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento, se l'inosservanza sistematica di un gatekeeper giustifica l'imposizione di rimedi aggiuntivi. È opportuno basare tale valutazione su indagini di mercato da svolgersi in un arco temporale appropriato, utilizzando procedure e scadenze chiare, al fine di sostenere l'effetto ex ante del presente regolamento in materia di

Emendamento

(62) Al fine di garantire il conseguimento pieno e duraturo degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se è opportuno designare come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non soddisfa le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento, se l'inosservanza sistematica di un gatekeeper giustifica l'imposizione di rimedi aggiuntivi. È opportuno basare tale valutazione su indagini di mercato da svolgersi in un arco temporale appropriato, utilizzando procedure e scadenze chiare, al fine di sostenere l'effetto ex ante del presente regolamento in materia di

contendibilità ed equità nel settore digitale e di fornire il necessario grado di certezza giuridica. È opportuno basare tale valutazione su indagini di mercato da svolgersi in un arco temporale appropriato, utilizzando procedure e scadenze chiare, al fine di sostenere l'effetto ex ante del presente regolamento in materia di contendibilità ed equità nel settore digitale e di fornire il necessario grado di certezza giuridica.

contendibilità ed equità nel settore digitale e di fornire il necessario grado di certezza giuridica. È opportuno basare tale valutazione su indagini di mercato da svolgersi in un arco temporale appropriato, utilizzando procedure e scadenze chiare, al fine di sostenere l'effetto ex ante del presente regolamento in materia di contendibilità ed equità nel settore digitale e di fornire il necessario grado di certezza giuridica. ***Gli Stati membri e le organizzazioni e associazioni europee che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o i consumatori dovrebbero avere il diritto di richiedere formalmente un'indagine di mercato in cui possono fornire prove a sostegno di fondati motivi per ritenere che si sia verificato uno dei quattro casi summenzionati. Il requisito per poter fornire tali prove non deve essere irragionevolmente elevato. La Commissione può decidere di non indagare ulteriormente su tali richieste. In tal caso, deve motivare adeguatamente la sua decisione.***

Or. en

Emendamento 106

Dace Melbārde

Proposta di regolamento

Considerando 75

Testo della Commissione

(75) Nel contesto dei procedimenti avviati a norma del presente regolamento, è opportuno sancire il diritto delle imprese interessate a essere ascoltate dalla Commissione nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni adottate. Pur garantendo il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa delle imprese interessate, in particolare il diritto di accesso al fascicolo e il diritto di essere

Emendamento

(75) Nel contesto dei procedimenti avviati a norma del presente regolamento, è opportuno sancire il diritto delle imprese interessate a essere ascoltate dalla Commissione nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni adottate. Pur garantendo il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa delle imprese interessate, in particolare il diritto di accesso al fascicolo e il diritto di essere

ascoltate, la protezione delle informazioni riservate è essenziale. Inoltre, pur rispettando la riservatezza delle informazioni, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni di cui si è avvalsa ai fini della decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno determinato la decisione. Infine, nel rispetto di determinate condizioni, taluni documenti aziendali, come le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, possono essere considerati riservati se sono soddisfatte le condizioni pertinenti.

ascoltate, la protezione delle informazioni riservate **e sensibili sotto il profilo commerciale** è essenziale. Inoltre, pur rispettando la riservatezza delle informazioni, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni di cui si è avvalsa ai fini della decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno determinato la decisione. Infine, nel rispetto di determinate condizioni, taluni documenti aziendali, come le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, possono essere considerati riservati se sono soddisfatte le condizioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 107

Dace Melbārde

Proposta di regolamento

Considerando 79 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(79) L'obiettivo del presente regolamento è garantire l'equità e la contendibilità del settore digitale e dei servizi di piattaforma di base in particolare, nell'ottica di promuovere l'innovazione, l'elevata qualità dei prodotti e dei servizi digitali, prezzi equi e concorrenziali, nonché un'elevata qualità e un'ampia scelta per gli utenti finali nel settore digitale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del modello commerciale e delle attività dei gatekeeper e della portata e degli effetti di tali attività, può essere pienamente conseguito solo a livello di Unione. L'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale

Emendamento

(79) L'obiettivo del presente regolamento è garantire l'equità e la contendibilità del settore digitale e dei servizi di piattaforma di base in particolare, nell'ottica di promuovere **e assicurare** l'innovazione, l'elevata qualità dei prodotti e dei servizi digitali, prezzi equi e concorrenziali, nonché un'elevata qualità e un'ampia scelta per gli utenti finali nel settore digitale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del modello commerciale e delle attività dei gatekeeper e della portata e degli effetti di tali attività, può essere pienamente conseguito solo a livello di Unione. L'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a

obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 108
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Considerando 79 – punto 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 16, 47 e 50. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 109
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Considerando 79 – punto 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 16, 47 e 50. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

Emendamento

Il presente regolamento rispetta ***pienamente*** i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 16, 47 e 50. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

Or. en

Emendamento 110
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate volte a garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e *contendibili* in tutta l'Unione.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate volte a garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e *competitivi* in tutta l'Unione ***al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno.***

Or. en

Emendamento 111
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio.

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio. ***Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 11, 13, 16, 47 e 50. Esso va quindi interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi.***

Or. en

Emendamento 112
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori *o* di lottare contro atti di concorrenza sleale, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori, di lottare contro atti di concorrenza sleale, ***di tutelare e promuovere la libertà dei media, il pluralismo dei media o delle opinioni nonché la diversità culturale e linguistica o di perseguire tali altri legittimi interessi pubblici***, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 113
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ***ulteriori obblighi*** per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni

Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ***alcun obbligo ulteriore*** per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni

amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, **nessuna disposizione del** presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori o di lottare contro atti di concorrenza sleale, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, **il** presente regolamento **non** impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori o di lottare contro atti di concorrenza sleale, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 114 **Marcel Kolaja**

Proposta di regolamento **Articolo 1 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper; del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio³⁸ e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni; dei regolamenti (UE) 2019/1150 e (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹.

Emendamento

6. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper; del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio³⁸ e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni; dei regolamenti (UE) 2019/1150 e (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹.
In particolare, il presente regolamento

non impedisce agli Stati membri di monitorare il rispetto degli obblighi previsti dallo stesso e di riferire regolarmente alla Commissione in merito al rispetto del presente regolamento conformemente all'articolo 24.

³⁸ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE) .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio – proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

³⁸ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE) .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio – proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Or. en

Emendamento 115
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) browser web;

Or. en

Emendamento 116
Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) browser web;

Or. en

Emendamento 117
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) servizi di profilazione;

Or. en

Emendamento 118
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) servizi relativi al consenso;

Or. en

Emendamento 119
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g quater) utente finale attivo;

Or. en

Emendamento 120
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) assistenti vocali;

Or. en

Emendamento 121

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) browser web;

Or. en

Emendamento 122

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) televisioni connesse;

Or. en

Emendamento 123

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h quater) i progetti collaborativi non commerciali, senza scopo di lucro, organizzati su base volontaria non devono essere considerati servizi di base;

Emendamento 124
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) "browser web": applicazione software indipendente o integrata che consente di accedere a contenuti ospitati su server connessi a Internet e interagire con essi;

Emendamento 125
Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) "browser web": un tipo di applicazione software che consente il recupero e la presentazione di informazioni, mediando ciò che avviene tra l'utente finale e il sito web, e consente a un utente di navigare nel world wide web per accedere a dati e visualizzarli o per interagire con contenuti ospitati su server collegati a questa rete;

Emendamento 126
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis) "browser web": un programma software client che consente a un utente di navigare nel world wide web per accedere a dati e visualizzarli o per interagire con contenuti ospitati su server collegati a questa rete, inclusi browser web autonomi, nonché browser web integrati o incorporati nel software;

Or. en

Emendamento 127

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 ter) "assistente vocale": un'applicazione software che fornisce funzionalità per il dialogo orale con un utente in un linguaggio naturale e che funge da intermediario tra gli utenti finali e gli utenti commerciali che offrono applicazioni basate sulla voce;

Or. en

Emendamento 128

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 quater) "televisione connessa": una televisione connessa a Internet che consente all'utente di svolgere attività online, tra cui lo streaming di musica e video o la visualizzazione di immagini;

Emendamento 129

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

14) "servizio ausiliare": servizi forniti nel contesto dei servizi di piattaforma di base, o insieme a questi ultimi, compresi i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 3, punto 4), e i servizi tecnici che supportano la fornitura dei servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 3, lettera j), della direttiva (UE) 2015/2366, i servizi di logistica, di identificazione o pubblicitari;

Emendamento

14) "servizio ausiliare": servizi forniti nel contesto dei servizi di piattaforma di base, o insieme a questi ultimi, compresi **le attività di vendita al dettaglio**, i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 3, punto 4), e i servizi tecnici che supportano la fornitura dei servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 3, lettera j), della direttiva (UE) 2015/2366, i servizi di logistica, di identificazione o pubblicitari;

Emendamento 130

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis) "utenti commerciali di piccole pubblicazioni di carattere giornalistico": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce a titolo commerciale o professionale utilizzando i servizi di una piattaforma di base allo scopo di fornire o nel corso della fornitura di pubblicazioni di carattere giornalistico che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;

Emendamento 131

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

18) "posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online o i servizi di social network online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o di servizi di social network online o dai fornitori di motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

Emendamento

(18) "posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, ***le piattaforme per la condivisione di video, i motori di ricerca, i browser web*** o i servizi di social network online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o di servizi di social network online o dai fornitori di motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

Or. en

Emendamento 132

Irena Joveva

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 bis) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/697;

Or. en

Emendamento 133

Irena Joveva

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**21 ter) "consenso dell'interessato":
qualsiasi manifestazione di volontà libera,
specifica, informata e inequivocabile
dell'interessato con la quale lo stesso
manifesta il proprio assenso, mediante
dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento;**

Or. en

**Emendamento 134
Irena Joveva**

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**21 quater) "utente finale attivo":
qualsiasi persona fisica o giuridica che
utilizza servizi di piattaforma di base e che
ha memorizzato a lungo termine dati
personali sotto forma di un profilo di tale
utente o con modalità analoghe su tale
piattaforma;**

Or. en

**Emendamento 135
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy**

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

23 bis) "interoperabilità": la capacità dei

contenuti o servizi digitali, acquistati legalmente all'interno di un determinato ecosistema, di funzionare con ecosistemi hardware o software diversi da quello in cui tale contenuto o servizio digitale è stato fornito originariamente, compresa la possibilità di accedere al contenuto o servizio digitale senza dover utilizzare un software applicativo o altre tecnologie di conversione.

Or. en

Emendamento 136
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

23 bis) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato ai sensi dell'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 137
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

23 ter) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 138
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) gestisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano **gli** utenti finali; and

Emendamento

b) gestisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali **o gli utenti finali** raggiungano **altri** utenti finali; and

Or. en

Emendamento 139
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), se fornisce **un servizio** di piattaforma di base che annovera nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 milioni di utenti finali **attivi** mensilmente, stabiliti o situati nell'Unione, **e** oltre 10 000 utenti commerciali **attivi** annualmente stabiliti nell'Unione;

Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), se fornisce **uno o più servizi** di piattaforma di base che annovera nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 milioni di utenti finali mensilmente, stabiliti o situati nell'Unione, **o** oltre 10 000 utenti commerciali annualmente stabiliti nell'Unione;

Or. en

Emendamento 140
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

ai fini del primo comma, con utenti finali attivi mensilmente si fa riferimento al

Emendamento

ai fini del primo comma, con utenti finali attivi mensilmente si fa riferimento al

numero medio di utenti finali attivi mensilmente nel corso *della maggior parte dell'ultimo* esercizio finanziario;

numero medio di utenti finali attivi mensilmente nel corso *di almeno sei mesi, non necessariamente consecutivi, dell'esercizio* finanziario;

Or. en

Emendamento 141

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, un fornitore di servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione entro **tre mesi** dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base del fornitore che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). La notifica è aggiornata ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di base raggiungono singolarmente le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, un fornitore di servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione **senza indebito ritardo e al più tardi entro 30 giorni** dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base del fornitore che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). La notifica è aggiornata ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di base raggiungono singolarmente le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 142

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, un fornitore di servizi di

Emendamento

3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, un fornitore di servizi di

piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione **entro tre mesi** dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base del fornitore che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). La notifica è aggiornata ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di base raggiungono singolarmente le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b).

piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione **senza indebito ritardo ed entro un mese** dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base del fornitore che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). La notifica è aggiornata ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di base raggiungono singolarmente le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 143

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) l'accesso alla ricezione di informazioni pubbliche e la diffusione al pubblico, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle informazioni pertinenti;

Or. en

Emendamento 144

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) altre caratteristiche strutturali del mercato.

f) altre caratteristiche strutturali ***sistemiche*** del sistema mercato.

Or. en

Emendamento 145

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione individua, in relazione a ciascun gatekeeper identificato a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, l'impresa pertinente cui esso appartiene ed elenca i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito della medesima impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

Emendamento

7. La Commissione individua **entro tre mesi**, in relazione a ciascun gatekeeper identificato a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, l'impresa pertinente cui esso appartiene ed elenca i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito della medesima impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 146

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 entro **sei** mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Emendamento

8. Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 entro **tre** mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 147

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

Emendamento

3. La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. ***La Commissione pubblica una relazione annuale in cui espone i risultati delle proprie attività di monitoraggio e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Or. en

Emendamento 148

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In relazione a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base identificati norma dell'articolo 3, paragrafo 7, un gatekeeper:

Emendamento

In relazione a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base identificati norma dell'articolo 3, paragrafo 7 ***e dei servizi ausiliari***, un gatekeeper:

Or. en

Emendamento 149

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) si astiene dal combinare dati personali ricavati da tali servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio offerto dal gatekeeper o con dati personali

Emendamento

a) si astiene dal combinare ***e raccogliere*** dati personali ricavati da tali servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio offerto dal gatekeeper o con dati

provenienti da terzi e dall'accesso con registrazione degli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali, ***a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica e che quest'ultimo abbia prestato il proprio consenso*** ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; ;

personali provenienti da terzi e dall'accesso con registrazione degli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare ***e raccogliere*** dati personali, ***e presentare all'utente finale, anche offrendogli in modo esplicito, intuitivo, chiaro e diretto un'alternativa meno personalizzata o non personalizzata***, la scelta specifica ***di scegliere liberamente di seguire tali pratiche e fornirgli un sistema di gestione intuitivo del consenso*** ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 150 **Dace Melbārde**

Proposta di regolamento **Articolo 5 – lettera a**

Testo della Commissione

a) si astiene dal combinare dati personali ricavati da tali servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio offerto dal gatekeeper o con dati personali provenienti da terzi ***e dall'accesso con registrazione degli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali, a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica e che quest'ultimo abbia prestato il proprio consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; ;***

Emendamento

a) si astiene dal combinare dati personali ricavati da tali servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio offerto dal gatekeeper o con dati personali provenienti da terzi;

Or. en

Emendamento 151 **Marcel Kolaja**

Proposta di regolamento **Articolo 5 – lettera a**

Testo della Commissione

a) si astiene dal combinare dati personali ricavati da tali servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio offerto dal gatekeeper o con dati personali provenienti da terzi e dall'accesso con registrazione degli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali, ***a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica e che quest'ultimo abbia prestato il proprio consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;*** ;

Emendamento

a) si astiene dal combinare dati personali ricavati da tali servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio offerto dal gatekeeper o con dati personali provenienti da terzi e dall'accesso con registrazione degli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali;

Or. en

Emendamento 152

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) consente agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper;

Emendamento

b) consente agli utenti commerciali ***e ai fornitori di servizi ausiliari del gatekeeper*** di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 153

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) consente agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper;

b) consente agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi **o attraverso canali commerciali diretti** a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 154

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) consente agli utenti commerciali di promuovere offerte agli utenti finali acquisiti attraverso il servizio di piattaforma di base e di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che a tale fine essi si avvalgano o no dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper, e consente agli utenti finali di accedere a contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi e di utilizzarli attraverso i servizi di piattaforma di base del gatekeeper avvalendosi dell'applicazione software di un utente commerciale, se gli utenti finali hanno acquistato tali elementi dall'utente commerciale in questione senza utilizzare i servizi di piattaforma di base del gatekeeper;

Emendamento

c) consente agli utenti commerciali di promuovere **diverse** offerte agli utenti finali acquisiti attraverso il servizio di piattaforma di base e di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che a tale fine essi si avvalgano o no dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper, e consente agli utenti finali di accedere a contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi e di utilizzarli attraverso i servizi di piattaforma di base del gatekeeper avvalendosi dell'applicazione software di un utente commerciale, se gli utenti finali hanno acquistato tali elementi dall'utente commerciale in questione senza utilizzare i servizi di piattaforma di base del gatekeeper;

Or. en

Emendamento 155

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) si astiene dall'impedire agli utenti commerciali di sollevare presso qualsiasi autorità pubblica competente questioni relative alle pratiche dei gatekeeper o dal limitare tale possibilità;

Emendamento

d) si astiene dall'impedire **direttamente o indirettamente** agli utenti commerciali **o ai fornitori di servizi ausiliari del gatekeeper** di sollevare presso qualsiasi autorità pubblica competente questioni relative alle pratiche dei gatekeeper o dal limitare tale possibilità;

Or. en

Emendamento 156

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) si astiene dall'impedire agli utenti commerciali di sollevare presso qualsiasi autorità pubblica competente questioni relative alle pratiche dei gatekeeper o dal limitare tale possibilità;

Emendamento

d) si astiene dall'impedire agli utenti commerciali **o finali** di sollevare presso qualsiasi autorità pubblica **o dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale** competente questioni relative alle pratiche dei gatekeeper o dal limitare tale possibilità;

Or. en

Emendamento 157

Petra Kammerevert

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione

e) si astiene dall'imporre agli utenti commerciali l'utilizzo o l'offerta di **un** servizio **di identificazione** del gatekeeper, o l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto dei servizi offerti dagli utenti commerciali che si avvalgono dei servizi di

Emendamento

e) si astiene dall'imporre agli utenti commerciali **o finali** l'utilizzo o l'offerta di **qualsiasi** servizio del gatekeeper, o l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto dei servizi offerti dagli utenti commerciali che si avvalgono dei servizi di piattaforma

piattaforma di base di tale gatekeeper;

di base di tale gatekeeper;

Or. en

Emendamento 158
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione

f) si astiene dall'imporre agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi altro servizio di piattaforma di base **identificato a norma dell'articolo 3 o che raggiunge le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)**, quale condizione per accedere, registrarsi o iscriversi a uno dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper identificato a norma del medesimo articolo;

Emendamento

f) si astiene dall'imporre agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi altro servizio **ausiliario** di **una** piattaforma di base, quale condizione per accedere, registrarsi o iscriversi a uno dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper identificato a norma del medesimo articolo;

Or. en

Emendamento 159
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) si astiene dall'imporre agli utenti commerciali l'obbligo di utilizzare solo uno specifico metodo o sistema di pagamento quale condizione per utilizzare o consentire l'accesso a uno dei suoi servizi di piattaforma di base;

Or. en

Emendamento 160
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione

g) fornisce a inserzionisti ed editori cui eroga servizi pubblicitari, su loro richiesta, informazioni relative al prezzo pagato dall'inserzionista o dall'editore, nonché all'importo o alla remunerazione versati all'editore, per la pubblicazione di una determinata inserzione e per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari forniti dal gatekeeper.

Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori cui eroga servizi pubblicitari **digitali mirati e basati su informazioni contestuali**, su loro richiesta, informazioni relative al prezzo pagato dall'inserzionista o dall'editore, nonché all'importo o alla remunerazione versati all'editore, per la pubblicazione di una determinata inserzione e per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari forniti dal gatekeeper.

Or. en

Emendamento 161
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione

g) fornisce a inserzionisti ed editori cui eroga servizi pubblicitari, su loro richiesta, informazioni relative al prezzo pagato dall'inserzionista o dall'editore, nonché all'importo o alla remunerazione versati all'editore, per la pubblicazione di una determinata inserzione e per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari forniti dal gatekeeper.

Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori cui eroga servizi pubblicitari, su loro richiesta **e gratuitamente**, informazioni relative al prezzo pagato dall'inserzionista o dall'editore, nonché all'importo o alla remunerazione versati all'editore, per la pubblicazione di una determinata inserzione e per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari forniti dal gatekeeper.

Or. en

Emendamento 162
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) consente agli utenti finali di disinstallare qualsiasi applicazione software preinstallata sul proprio sistema operativo;

Or. en

Emendamento 163

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) consente agli utenti finali e agli utenti commerciali dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dei servizi di social network di avere accesso ai servizi del gatekeeper e interagire con essi fornendo norme e protocolli aperti, inclusa un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API).

Or. en

Emendamento 164

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. In relazione a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base identificati ***norma*** dell'articolo 3, paragrafo 7, ***un*** gatekeeper:

1. In relazione a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base identificati ***in conformità*** dell'articolo 3, paragrafo 7 ***e dei suoi servizi ausiliari, tra cui la distribuzione, il*** gatekeeper:

Emendamento 165

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) si astiene dall'utilizzare, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico generati attraverso le attività di tali utenti commerciali, compresi gli utenti finali di tali utenti commerciali, dei propri servizi di piattaforma di base o forniti da tali utenti commerciali dei suoi servizi di piattaforma di base o dagli utenti finali di tali utenti commerciali;

Emendamento

a) si astiene dall'utilizzare, in concorrenza con gli utenti commerciali **e dei fornitori di servizi ausiliari (in particolare di distribuzione)**, dati non accessibili al pubblico generati attraverso le attività di tali utenti commerciali **o fornitori**, compresi gli utenti finali di tali utenti commerciali, dei propri servizi di piattaforma di base o forniti da tali utenti commerciali **o fornitori** dei suoi servizi di piattaforma di base o dagli utenti finali di tali utenti commerciali;

Emendamento 166

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) si astiene dall'utilizzare, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati **non accessibili al pubblico** generati attraverso le attività di tali utenti commerciali, compresi gli utenti finali di tali utenti commerciali, dei propri servizi di piattaforma di base o forniti da tali utenti commerciali dei suoi servizi di piattaforma di base o dagli utenti finali di tali utenti commerciali;

Emendamento

a) si astiene dall'utilizzare, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati **esclusivamente nel dominio del fornitore di una piattaforma di base** generati attraverso le attività di tali utenti commerciali, compresi gli utenti finali di tali utenti commerciali, dei propri servizi di piattaforma di base o forniti da tali utenti commerciali dei suoi servizi di piattaforma di base o dagli utenti finali di tali utenti commerciali;

Emendamento 167
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) consente agli utenti finali di disinstallare qualsiasi applicazione software preinstallata sul proprio servizio di piattaforma di base, ***fatta salva la possibilità per il gatekeeper di limitare tale disinstallazione in relazione alle applicazioni software essenziali per il funzionamento del sistema operativo o del dispositivo e la cui fornitura come applicazioni software autonome (standalone) di terzi è impossibile a livello tecnico;***

Emendamento

b) consente agli utenti finali di disinstallare qualsiasi applicazione software preinstallata sul proprio servizio di piattaforma di base;

Emendamento 168
Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) consente agli utenti finali di disinstallare qualsiasi applicazione software preinstallata sul proprio servizio di piattaforma di base, fatta salva la possibilità per il gatekeeper di limitare tale disinstallazione in relazione alle applicazioni software essenziali per il funzionamento del sistema operativo o del dispositivo e la cui fornitura come applicazioni software autonome (standalone) di terzi è impossibile a livello tecnico;

Emendamento

b) consente agli utenti finali di disinstallare qualsiasi applicazione software preinstallata ***e offre loro la possibilità di modificare le impostazioni predefinite in relazione al software preinstallato e di non avere alcun software preinstallato su base non discriminatoria*** sul proprio servizio di piattaforma di base, fatta salva la possibilità per il gatekeeper di limitare tale disinstallazione ***o pre-installazione di software*** in relazione alle applicazioni

software essenziali per il funzionamento del sistema operativo o del dispositivo e la cui fornitura come applicazioni software autonome (standalone) di terzi è impossibile a livello tecnico;

Or. en

Emendamento 169

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) consente l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi di applicazioni software di terzi che utilizzano sistemi operativi di tale gatekeeper o che sono interoperabili con essi e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software con mezzi diversi dai servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure proporzionate per garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi ai fini dell'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper;

Emendamento

c) consente l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi di applicazioni software di terzi che utilizzano sistemi operativi di tale gatekeeper o che sono interoperabili con essi e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software con mezzi diversi dai servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper, ***nonché la possibilità per gli utenti finali di scegliere tra diverse applicazioni software da canali di distribuzione differenti***. Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure proporzionate per garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi ai fini dell'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper;

Or. en

Emendamento 170

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) consente l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi di applicazioni software di terzi che utilizzano sistemi operativi di tale gatekeeper o che sono interoperabili con essi e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software con mezzi diversi dai servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure proporzionate per garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi ai fini dell'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper.

c) consente l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi di applicazioni software di terzi che utilizzano sistemi operativi di tale gatekeeper o che sono interoperabili con essi e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software con mezzi diversi dai servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure proporzionate per garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi ai fini dell'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper. ***Deve rimanere impregiudicato il ruolo svolto dai gatekeeper nella lotta contro i contenuti illegali online.***

Or. en

Emendamento 171

Dace Melbārde

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) consente l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi di applicazioni software di terzi che utilizzano sistemi operativi di tale gatekeeper o che sono interoperabili con essi e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software con mezzi diversi dai servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure proporzionate per garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi ai fini dell'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper;

Emendamento

c) consente l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi di applicazioni software di terzi che utilizzano sistemi operativi di tale gatekeeper o che sono interoperabili con essi e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software con mezzi diversi dai servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure proporzionate per garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi ai fini dell'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper ***o per la sicurezza o l'esperienza utente degli utenti finali;***

Or. en

Emendamento 172
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) si astiene **dal** garantire un trattamento più favorevole in termini di posizionamento ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso o da terzi che appartengono alla stessa impresa rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi e applica condizioni eque e non discriminatorie a tale posizionamento;

Emendamento

d) si astiene **dalla profilazione degli utenti e dall'utilizzare dati esclusivi per** garantire un trattamento più favorevole in termini di posizionamento ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso o da terzi che appartengono alla stessa impresa rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi e applica condizioni eque e non discriminatorie a tale posizionamento; **si astiene dal favorire i propri servizi o prodotti aggiuntivi offerti dal gatekeeper o da terzi appartenenti alla stessa impresa rispetto a servizi o prodotti simili di terzi e applica condizioni eque e non discriminatorie a tali offerte, nonché si astiene dal ricorrere a tecniche comportamentali e a interfacce progettate in modo carente sotto il profilo della trasparenza, inadeguate dal punto di vista delle informazioni fornite e prive di meccanismi di consenso validi nell'ambito del loro strumento di personalizzazione degli annunci pubblicitari;**

Or. en

Emendamento 173
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) si astiene dal garantire un trattamento più favorevole in termini di posizionamento ai servizi e prodotti offerti

Emendamento

d) si astiene **dall'incorporare o** dal garantire un trattamento più favorevole in termini di posizionamento **e altre**

dal gatekeeper stesso o da terzi *che appartengono alla stessa impresa* rispetto a servizi o prodotti analoghi di *terzi* e applica condizioni eque e non discriminatorie a *tale posizionamento*;

impostazioni, nonché in termini di accesso e condizioni per l'utilizzo di servizi, funzionalità o interfacce tecniche, ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso o da terzi rispetto a servizi o prodotti analoghi di *altre parti* e applica condizioni eque, *ragionevoli* e non discriminatorie a *tali pratiche o impostazioni*;

Or. en

Emendamento 174

Dace Melbārde

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) si astiene dal garantire un trattamento più favorevole in termini di posizionamento ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso o da terzi che appartengono alla stessa impresa rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi e applica condizioni eque e non discriminatorie a tale posizionamento;

Emendamento

d) si astiene dal garantire un trattamento più favorevole in termini di posizionamento *e di altre impostazioni* ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso o da terzi che appartengono alla stessa impresa rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi e applica condizioni eque e non discriminatorie a tale posizionamento *e alle altre impostazioni*;

Or. en

Emendamento 175

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) si astiene dal garantire un trattamento più favorevole in termini di posizionamento ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso o da terzi *che appartengono alla stessa impresa* rispetto a servizi o prodotti analoghi di *terzi* e

Emendamento

d) si astiene dal garantire un trattamento più favorevole in termini di posizionamento ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso o da terzi rispetto a servizi o prodotti analoghi di *altre parti* e applica condizioni eque e non

applica condizioni eque e non discriminatorie a tale posizionamento;

discriminatorie a tale posizionamento;

Or. en

Emendamento 176
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) garantisce che gli algoritmi che determinano il posizionamento di prodotti e servizi siano equi e trasparenti e che il posizionamento di qualsiasi contenuto nelle piattaforme online che incorporano tecnologie di assistenza vocale rifletta in modo accurato e imparziale le richieste vocali degli utenti;

Or. en

Emendamento 177
Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) si astiene dal limitare a livello tecnico la possibilità per gli utenti finali di passare e di abbonarsi a servizi e applicazioni software diversi, cui hanno accesso avvalendosi del sistema operativo del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta del fornitore di accesso a Internet da parte degli utenti finali;

e) si astiene dal limitare a livello tecnico la possibilità per gli utenti finali di **installare, utilizzare efficacemente,** passare e di abbonarsi a servizi e applicazioni software diversi **di terzi**, cui hanno accesso avvalendosi del sistema operativo del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta del fornitore di accesso a Internet da parte degli utenti finali;

Or. en

Emendamento 178
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) si astiene dal limitare a livello tecnico la possibilità per gli utenti finali di passare e di abbonarsi a servizi e applicazioni software diversi, ***cui hanno accesso avvalendosi del sistema operativo del gatekeeper***; ciò vale anche per la scelta del fornitore di accesso a Internet da parte degli utenti finali;

Emendamento

e) si astiene dal limitare a livello tecnico la possibilità per gli utenti finali di passare e di abbonarsi a servizi e applicazioni software diversi; ciò vale anche per la scelta del fornitore di accesso a Internet da parte degli utenti finali;

Or. en

Emendamento 179
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) consente agli utenti commerciali e ai fornitori di servizi ***ausiliari*** l'accesso allo stesso sistema operativo e alle stesse componenti hardware o software disponibili o utilizzati nella fornitura di servizi ***ausiliari*** da parte del gatekeeper e l'interoperabilità con gli stessi;

Emendamento

f) consente agli utenti commerciali, ***agli utenti finali*** e ai fornitori di servizi l'accesso allo stesso sistema operativo e alle stesse componenti hardware o software disponibili o utilizzati nella fornitura di servizi da parte del gatekeeper e l'interoperabilità con gli stessi;

Or. en

Emendamento 180
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) consente agli utenti finali di contenuti o servizi digitali protetti tecnologicamente, acquistati legalmente tramite servizi di terzi, l'accesso e l'interoperabilità con le funzionalità hardware o software utilizzate da tale gatekeeper quando fornisce un contenuto o servizio digitale simile protetto tecnologicamente; consente inoltre agli utenti finali di contenuti o servizi digitali protetti tecnologicamente, acquisiti tramite tale gatekeeper, l'accesso e l'interoperabilità con le funzionalità hardware o software utilizzate da terzi quando forniscono un contenuto o servizio digitale simile protetto tecnologicamente. I fornitori dei gatekeeper e i fornitori terzi di hardware devono avere la possibilità di richiedere ai gatekeeper di fornire loro le informazioni di interoperabilità necessarie al fine di conformarsi alle finalità del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 181
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) fornisce a inserzionisti ed editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, l'accesso ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni necessarie agli inserzionisti e agli editori affinché possano effettuare una verifica indipendente dell'offerta di spazio pubblicitario;

Emendamento

g) fornisce a inserzionisti ed editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, l'accesso ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni ***ai fini della pubblicità digitale mirata e basata su informazioni contestuali*** e le informazioni necessarie agli inserzionisti e agli editori affinché possano effettuare una verifica indipendente dell'offerta di spazio pubblicitario;

Or. en

Emendamento 182

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) garantisce l'effettiva portabilità dei dati generati mediante l'attività di un utente commerciale o utente finale e fornisce in particolare strumenti agli utenti finali per agevolare l'esercizio della portabilità dei dati, in linea con il regolamento (UE) 2016/679, anche per mezzo della fornitura di un accesso continuo e in tempo reale;

Emendamento

h) garantisce l'effettiva portabilità dei dati generati mediante l'attività di un utente commerciale o utente finale **o generati dai beni e servizi forniti da un fornitore di servizi ausiliari, in particolare di distribuzione**, e fornisce in particolare strumenti agli utenti finali per agevolare l'esercizio della portabilità dei dati, in linea con il regolamento (UE) 2016/679, anche per mezzo della fornitura di un accesso continuo e in tempo reale;

Or. en

Emendamento 183

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) garantisce l'effettiva portabilità dei dati generati mediante l'attività di un utente commerciale o utente finale e fornisce in particolare strumenti agli utenti finali per agevolare l'esercizio della portabilità dei dati, in linea con il regolamento (UE) 2016/679, anche per mezzo della fornitura di un accesso continuo e in tempo reale;

Emendamento

h) garantisce l'effettiva portabilità dei dati generati mediante l'attività di un utente commerciale o utente finale e fornisce in particolare strumenti **intuitivi** agli utenti finali per agevolare l'esercizio della portabilità dei dati, **compresi i dati personali generati dalla loro attività**, in linea con il regolamento (UE) 2016/679, anche per mezzo della fornitura di un accesso continuo e in tempo reale;

Or. en

Emendamento 184
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati aggregati e non aggregati che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali; ***quanto ai dati personali, vi fornisce accesso e ne garantisce l'uso solo se direttamente connessi con l'uso effettuato dall'utente finale in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente commerciale mediante il pertinente servizio di piattaforma di base e nel caso in cui l'utente finale accetta tale condivisione esprimendo un consenso ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679;***

Emendamento

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati ***non personali*** aggregati e non aggregati, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati aggregati e non aggregati che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali;

Or. en

Emendamento 185
Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati

Emendamento

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati

aggregati e non aggregati che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali; quanto ai dati personali, vi fornisce accesso e ne garantisce l'uso solo se direttamente connessi con l'uso effettuato dall'utente finale in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente commerciale mediante il pertinente servizio di piattaforma di base e nel caso in cui l'utente finale accetta tale condivisione esprimendo un consenso ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679; ;

aggregati e non aggregati che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali; quanto ai dati personali, vi fornisce accesso e ne garantisce l'uso solo se direttamente connessi con l'uso effettuato dall'utente finale in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente commerciale mediante il pertinente servizio di piattaforma di base e nel caso in cui l'utente finale accetta tale condivisione esprimendo un consenso **presentato in maniera esplicita, intuitiva, chiara e semplice**, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679; **garantisce che le funzionalità che consentono di fornire informazioni e di offrire l'opportunità di concedere il consenso siano quanto più intuitive possibile per l'utente;**

Or. en

Emendamento 186

Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati aggregati e non aggregati che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali; quanto ai dati personali, vi fornisce accesso e ne garantisce l'uso solo se direttamente

Emendamento

i) fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati aggregati e non aggregati che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base **e servizi ausiliari** da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti **e servizi** forniti da tali utenti commerciali **agli utenti commerciali e ai fornitori di servizi ausiliari, in particolare**

connessi con l'uso effettuato dall'utente finale in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente commerciale mediante il pertinente servizio di piattaforma di base e nel caso in cui l'utente finale accetta tale condivisione esprimendo un consenso ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679;

di distribuzione; quanto ai dati personali, vi fornisce accesso e ne garantisce l'uso solo se direttamente connessi con l'uso effettuato dall'utente finale in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente commerciale mediante il pertinente servizio di piattaforma di base e nel caso in cui l'utente finale accetta tale condivisione esprimendo un consenso ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679;

Or. en

Emendamento 187

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) garantisce ai fornitori terzi di motori di ricerca online, su loro richiesta, l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione per quanto concerne le ricerche gratuite e a pagamento generate dagli utenti finali sui motori di ricerca online del gatekeeper, fatta salva l'anonimizzazione dei dati relativi a ricerca, click e visualizzazione che costituiscono dati personali;

Emendamento

j) garantisce ai fornitori terzi di motori di ricerca online, su loro richiesta, l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione per quanto concerne le ricerche gratuite e a pagamento generate dagli utenti finali sui motori di ricerca online del gatekeeper, fatta salva ***l'effettiva*** anonimizzazione, ***conseguita con tutti i mezzi e le tecniche ragionevoli disponibili per prevenire la ri-identificazione***, dei dati relativi a ricerca, click e visualizzazione che costituiscono dati personali ***e le misure adottate per consentire agli utenti finali di conoscere l'uso pertinente dei loro dati personali nonché per chiedere il loro consenso a tal fine***;

Or. en

Emendamento 188

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) applica condizioni generali eque e non discriminatorie per l'accesso degli utenti commerciali ai propri negozi di applicazioni software, designati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Emendamento

k) applica condizioni generali ***trasparenti***, eque e non discriminatorie per l'accesso degli utenti commerciali ai propri negozi di applicazioni software ***e degli utenti commerciali/PMI in un determinato mercato settoriale al relativo motore di ricerca online e servizio di social network online***, designati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 189

Dace Melbārde

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) applica condizioni generali eque e non discriminatorie per l'accesso degli utenti commerciali ai propri ***negozi di applicazioni software***, designati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Emendamento

k) applica condizioni generali eque e non discriminatorie per l'accesso degli utenti commerciali ai propri ***servizi di piattaforma di base e il relativo utilizzo***, designati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 190

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) garantisce che i propri servizi, comprese le interfacce utente, siano accessibili alle persone con disabilità

conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2019/882; garantisce inoltre che gli utenti commerciali che fanno affidamento sul suo servizio di piattaforma di base per raggiungere i consumatori allo scopo di offrire servizi e prodotti nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/882 rispettino i requisiti della medesima direttiva.

Or. en

Emendamento 191
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k ter) si astiene dal limitare la capacità degli utenti finali di accedere direttamente dal servizio della piattaforma del gatekeeper agli utenti commerciali o ad altri servizi per gli utenti finali o a siti Internet al di fuori dell'ecosistema del gatekeeper.

Or. en

Emendamento 192
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Furlas, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali *o dai beni e servizi forniti da un fornitore di servizi ausiliari del gatekeeper, in particolare di distribuzione*, che possono

servizio di piattaforma di base del gatekeeper.

essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul servizio di piattaforma di base, ***sul servizio di distribuzione o su altri servizi ausiliari*** del gatekeeper.

Or. en

Emendamento 193
Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i dati ***non accessibili al pubblico*** comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i dati ***esclusivamente nel dominio del fornitore di una piattaforma di base*** comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper.

Or. en

Emendamento 194
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Al fine di specificare gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), la Commissione, in collaborazione con il gatekeeper, gli utenti commerciali e i rappresentanti degli utenti finali, definisce le tecnologie, le norme e i protocolli aperti, compresa l'interfaccia

tecnica (interfaccia di programmazione delle applicazioni), che consentono agli utenti finali di software e servizi concorrenti e agli utenti commerciali di connettersi al servizio di base dei gatekeeper e di interagire con esso. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte dei gatekeeper deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679, in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Gli obblighi di interoperabilità non limitano, ostacolano né ritardano la capacità degli intermediari di affrontare le vulnerabilità al fine di adempiere a uno degli obblighi di cui all'articolo 18 della proposta di direttiva (COM/2020/823 final) o all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 195

Irena Joveva

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) *moralità pubblica;*

Emendamento

a) *ordine pubblico;*

Or. en

Emendamento 196

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta e il trattamento dei dati personali al fine di garantire la

Emendamento

2. Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta e il trattamento dei dati personali al fine di garantire la

conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell'utente commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.

conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell'utente commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi, ***anche in termini di progettazione, struttura, funzionalità o modalità di funzionamento del prodotto in grado di influenzare la scelta e l'autonomia dell'utente.***

Or. en

Emendamento 197

Irena Joveva, Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta e il trattamento dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, **o** per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, **ove opportuno**, dati debitamente

Emendamento

2. Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta e il trattamento dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, **e** per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali dati debitamente **ed efficacemente** anonimizzati

anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell'utente commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.

con tutti i mezzi e le tecniche ragionevoli disponibili per prevenire la ri-identificazione. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell'utente commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.

Or. en

Emendamento 198
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Un gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5 e 6 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile.

Emendamento

3. Un gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti ***e delle possibilità, compreso il consenso a combinare i dati dell'utente finale o di consentire l'accesso agli utenti offrendo loro un servizio meno personalizzato e alternative non personalizzate*** o delle scelte di cui agli articoli 5 e 6 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile ***e si astiene dal ricorrere a tecniche comportamentali e a interfacce progettate in modo carente sotto il profilo della trasparenza, inadeguate dal punto di vista delle informazioni fornite e prive di un consenso valido alla personalizzazione degli annunci o alla profilazione dei consumatori.***

Or. en

Emendamento 199
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, un fornitore di servizi di piattaforma di base o al fine di identificare servizi di piattaforma di base per un gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. Essa si adopera per concludere la propria indagine adottando una decisione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, entro **12** mesi dall'avvio dell'indagine di mercato.

Emendamento

1. La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, un fornitore di servizi di piattaforma di base o al fine di identificare servizi di piattaforma di base per un gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. Essa si adopera per concludere la propria indagine adottando una decisione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, entro **sei** mesi dall'avvio dell'indagine di mercato.

Or. en

Emendamento 200
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari al fornitore di servizi di piattaforma di base interessato entro **sei** mesi dall'avvio dell'indagine. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare il fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

Emendamento

2. Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari al fornitore di servizi di piattaforma di base interessato entro **tre** mesi dall'avvio dell'indagine. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare il fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 201
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, designa come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione dichiara applicabili al gatekeeper *solo* gli obblighi sanciti dall'articolo 5, *lettera b)*, e dall'articolo 6, paragrafo 1, *lettere e), f), h) e i)*, come specificato nella decisione di designazione. La Commissione dichiara applicabili solo quegli obblighi appropriati e necessari per impedire che il gatekeeper in questione consegua con mezzi sleali una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività. La Commissione riesamina una siffatta designazione secondo la procedura stabilita dall'articolo 4.

Emendamento

4. Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, designa come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione dichiara applicabili al gatekeeper gli obblighi *pertinenti* sanciti dall'articolo 5 e dall'articolo 6, paragrafo 1, come specificato nella decisione di designazione. La Commissione dichiara applicabili solo quegli obblighi appropriati e necessari per impedire che il gatekeeper in questione consegua con mezzi sleali una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività. La Commissione riesamina una siffatta designazione secondo la procedura stabilita dall'articolo 4.

Or. en

Emendamento 202
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, può altresì sentire altre persone fisiche o giuridiche prima di adottare le decisioni previste al paragrafo 1. Qualora tali persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse sufficiente, la loro domanda è accolta.

Or. en

Emendamento 203
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

Emendamento

2. I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione **e i terzi interessati** possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

Or. en

Emendamento 204
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sugli addebiti cui i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di essere ascoltati.

Emendamento

3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sugli addebiti cui i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione **nonché i terzi interessati** sono stati posti in condizione di essere ascoltati.

Or. en

Emendamento 205
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

*Ruolo delle autorità nazionali competenti
e coordinamento da parte della
Commissione*

*Ruolo delle autorità nazionali competenti
e coordinamento da parte della
Commissione*

1. Lo Stato membro designa un'autorità competente affinché monitori il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e riferisca regolarmente alla Commissione in merito al rispetto del presente regolamento conformemente all'articolo 24.

2. Le autorità nazionali competenti non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento.

3. Le autorità nazionali competenti, coordinate dalla Commissione, possono offrire il loro sostegno a un'indagine di mercato o a un procedimento a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, punti 15, 16, 17, 19 e 20, richiedendo e raccogliendo informazioni, fornendo consulenze, svolgendo colloqui o effettuando sopralluoghi in loco.

4. Quando raccolgono prove sufficienti per la designazione di un gatekeeper, il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 5 e 6 o la necessità di aggiungere nuovi obblighi, le autorità nazionali chiedono di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 33.

Or. en

Emendamento 206
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando **tre** o più Stati membri chiedono alla Commissione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 15 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un fornitore di servizi di piattaforma di base debba essere designato come gatekeeper, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo.

Emendamento

1. Quando **uno** o più Stati membri chiedono alla Commissione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 15 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un fornitore di servizi di piattaforma di base debba essere designato come gatekeeper, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo **e adotta una decisione in merito. Qualora la Commissione ritenga che non vi siano motivi per avviare un'indagine di mercato, pubblica un parere motivato in merito.**

Or. en

Emendamento 207

Dace Melbārde

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando tre o più Stati membri chiedono alla Commissione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 15 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un fornitore di servizi di piattaforma di base debba essere designato come gatekeeper, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo.

Emendamento

1. Quando tre o più Stati membri chiedono alla Commissione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 15 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un fornitore di servizi di piattaforma di base debba essere designato come gatekeeper, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo **e motiva la propria decisione di avviare un'indagine o il proprio rifiuto a farlo.**

Or. en

Emendamento 208

Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I terzi con un legittimo interesse a rappresentare utenti commerciali o utenti finali possono fornire alla Commissione prove in merito a qualsiasi indagine avviata a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo. Sulla base di ciò, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo a norma degli articoli 15, 16 e 17.

Or. en

Emendamento 209
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Diritto di presentare reclami

1. I terzi che rappresentano utenti commerciali o utenti finali hanno il diritto di presentare reclami in merito alla mancata designazione dei gatekeeper e all'inadempimento, anche sistematico, da parte dei gatekeeper ai loro obblighi a norma degli articoli 3, 5 e 6 e chiedere l'avvio di un'indagine di mercato. I terzi che rappresentano utenti commerciali o utenti finali presentano prove a sostegno della loro richiesta.

2. La Commissione esamina se vi siano motivi ragionevoli per avviare tale indagine e informa i terzi interessati della sua decisione entro tre mesi.

Or. en

Emendamento 210
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
Nell'ambito di tali informazioni, è opportuno esaminare i dati che consentono di determinare l'equità delle condizioni generali di accesso ai servizi di piattaforma, anche per quanto riguarda i flussi di entrate derivanti dalla pubblicità e la distribuzione di adeguate quote di entrate ai titolari di diritti di terzi.

Or. en